

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 184<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1964

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

#### INDICE

**CONGEDI** . . . . . Pag. 9901

#### **CORTE COSTITUZIONALE**

Annunzio di ordinanze emesse da autorità  
giurisdizionali per il giudizio di legittimità 9901

#### **DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione . . . . . 9901

Approvazione da parte di Commissioni per-  
manenti . . . . . 9911

Rimessione all'Assemblea . . . . . 9911

#### **Approvazione:**

« Proroga del termine per l'emanazione del  
decreto del Presidente della Repubblica di  
cui all'articolo 6, ultimo comma, della leg-  
ge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previden-  
za dei dirigenti di aziende industriali »

(597) (Approvato dalla Camera dei depu-  
tati):

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il  
lavoro e la previdenza sociale* . . . . Pag. 9901  
TORELLI, *relatore* . . . . . 9901

#### **Discussione e approvazione:**

« Abrogazione dell'obbligatorietà del man-  
dato di cattura per i reati fallimentari »  
(189), d'iniziativa dei senatori Picchiotti  
e Papalia:

AZARA, *relatore* . . . . . 9909  
MONNI . . . . . 9907  
PACE . . . . . 9904, 9910  
PAPALIA . . . . . 9906  
PICCHIOTTI . . . . . 9908  
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . 9909  
TOMASSINI . . . . . 9902, 9910

#### **Seguito della discussione e approvazione:**

« Delega al Governo ed emanare norme  
per la repressione delle frodi nella prepa-

razione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti » (498) (Approvato dalla Camera dei deputati):

AUDISIO . . . . .	Pag. 9925, 9926
CARELLI, relatore . . . . .	9915 e passim
FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste . . . . .	9919 e passim
GRIMALDI . . . . .	9914, 9928
PIGNATELLI . . . . .	9912, 9927
PUGLIESE . . . . .	9926, 9927
ROTTA . . . . .	9927

**GRUPPI PARLAMENTARI**

Rinnovo delle cariche . . . . .	9910
Variazioni nelle cariche . . . . .	9910

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Sul ritardo nelle risposte:

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 9930
FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste . . . . .	9930
VERONESI . . . . .	9929

**INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . .	9933
--------------------	------

Svolgimento:

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste . . . . .	9930
VERONESI . . . . .	9932

## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

**P R E S I D E N T E .** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**B O N A F I N I ,** Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi

**P R E S I D E N T E .** Hanno chiesto congedo i senatori: Celasco per giorni 2, Indelli per giorni 20, Militeri per giorni 2 e Salerno per giorni 20.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

### Annunzio di presentazione di disegno di legge

**P R E S I D E N T E .** Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge dal senatore:

*Tomassini:*

« Estensione del trattamento di quiescenza a favore dei profughi, dei partigiani e dei reduci dipendenti da Istituti di credito, Casse di risparmio ed Enti similari soppressi o non più funzionanti per causa di eventi bellici » (780).

### Annunzio di ordinanze emesse da Autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità della Corte costituzionale

**P R E S I D E N T E .** Comunico che nello scorso mese di settembre sono pervenute

ordinanze emesse da Autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

**Approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali » (597) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**T O R E L L I ,** relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

**M A R T O N I ,** Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Mi rimetto alla relazione ministeriale.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

*Articolo unico.*

Nel quinquennio corrente tra il 1º gennaio 1964 ed il 31 dicembre 1968, i limiti minimo e massimo della retribuzione nonché le aliquote contributive di cui al primo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, in relazione al fabbisogno dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e alle risultanze di gestione.

Il decreto di cui al precedente comma porterà la stessa decorrenza degli accordi sindacali di categoria, con i quali sono state adeguate le retribuzioni ai fini della determinazione dei nuovi limiti minimo e massimo, di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Abrogazione dell'obbligatorietà del mandato di cattura per i reati fallimentari » (189), d'iniziativa dei senatori Picchiotti e Papalia**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione dell'obbligatorietà del mandato di cattura per i reati fallimentari », di iniziativa dei senatori Picchiotti e Papalia.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Prima di esaminare la portata del disegno di legge oggi in discussione, ritengo sia opportuno descrivere

la situazione che si è creata nella giurisprudenza dopo l'entrata in vigore della legge del 1955 n. 517.

Con l'entrata in vigore di questa legge si manifestò una divergenza di interpretazione riguardo alla sfera di applicazione delle norme concernenti l'emissione del mandato di cattura. Come è noto, la novella del 1955 modificò la disciplina dell'obbligatorietà del mandato di cattura, limitandola a determinati casi tassativamente elencati nell'articolo 253, e confermò il principio secondo il quale la libertà provvisoria non è consentita in tutti quei casi in cui è prescritta l'obbligatorietà del mandato di cattura.

Il mandato di cattura fu reso obbligatorio per alcuni reati in considerazione del *nomen iuris*, per altri in considerazione della quantità di pena edittale, e cioè per quei reati punibili con pena nel minimo non inferiore a 5 e nel massimo non superiore a 15 anni. In tutti gli altri casi il mandato di cattura è rimasto facoltativo, cosicché per i reati punibili con pena diversa non è previsto più, come in precedenza, il mandato di cattura obbligatorio.

Alcune Corti di merito, poste di fronte ai reati previsti dalle leggi speciali, come le leggi fallimentari, per i quali è contemplato il mandato di cattura, ritennero che la nuova disciplina si estendesse anche a quelle leggi, dato che la pena irrogabile per i reati fallimentari non è compresa nei limiti previsti dal nuovo testo dell'articolo 253 del codice di procedura penale.

La Cassazione, per contro, in varie decisioni, ha manifestato opinione diversa affermando che anche sotto l'imperio della legge n. 517 del 1955 il mandato di cattura per i reati fallimentari, e in particolare per la bancarotta fraudolenta, rimane obbligatorio. Nega la Cassazione che la legge del 1955, modificando l'articolo 253 del codice di procedura penale, abbia abrogato il disposto dell'articolo 239 della legge fallimentare, per cui non vi sarebbe contraddittorietà e incompatibilità tra la diversa disciplina introdotta dalla legge n. 517 e l'obbligatorietà del mandato di cattura prevista dall'articolo 239.

La dizione generica della predetta legge diede adito alla controversia sul piano ermeneutico. Mancando un riferimento esplicito alle leggi speciali, la Cassazione, partendo dal concetto che la sfera di applicazione di una norma non è soltanto segnata dal motivo politico per cui il legislatore la detta quanto dal mezzo tecnico adoperato e che l'abrogazione tacita delle norme giuridiche trova, come forma di soppressione di precetti anteriori, il suo limite naturale nella incompatibilità di coesistenza di un nuovo ordinamento rispetto all'altro, non ravvisò l'abrogazione tacita, anzi confermò che nessuna contraddittorietà veniva a crearsi per la coesistenza delle due diverse statuizioni normative.

Il problema interpretativo si poneva per l'equivalenza esistente nel sistema processuale penale tra obbligatorietà del mandato di cattura e divieto della libertà provvisoria. E poichè la legge del 1955 non faceva alcun riferimento a leggi speciali, ma si limitava a prescrivere che « la libertà provvisoria non è ammessa nei casi nei quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura », sorse la questione che ha visto divise le Magistrature di merito dalla Corte di cassazione.

Ora, con il disegno di legge in parola il legislatore è chiamato a completare la disciplina dell'emissione del mandato di cattura, che incide nella sfera della libertà personale dell'individuo, per lo stretto vincolo che esiste tra la sua obbligatorietà che porta necessariamente alla restrizione della libertà e alla carcerazione preventiva, e il divieto della libertà provvisoria.

Non si tratta, ora, di individuare quale fu il reale pensiero del legislatore del 1955, nè di giudicare se e quale delle interpretazioni date dalla giurisprudenza, in sensi opposti, sia giusta. Nè, peraltro, si tratta di dare una interpretazione autentica della legge e di rendere esplicita e chiara quella volontà. Ma si tratta di una nuova norma che va ad inserirsi fra le leggi modificative delle norme penali, adeguandole allo spirito della Costituzione, alla nuova coscienza sociale e alla mutata realtà dei tempi.

Con il disegno di legge in discussione si mira ad evitare una disarmonia che la legge del 1955, per la sua manchevole formulazione, ha determinato nel senso sopra detto. La disarmonia si risolve, in sostanza, in una disparità di trattamento tra i colpevoli di un reato punibile con la pena massima di dieci anni, prevista dal codice penale, e per la sua indole non meno grave di quelli previsti in leggi speciali, ed i colpevoli di un reato da queste previsto, la cui pena edittale, nel minimo e nel massimo, è inferiore a quella prevista dal codice penale.

Nè soccorrerebbe l'osservazione che il reato di bancarotta fraudolenta, per esempio, è grave ed offende la coscienza sociale, giacchè è facile rispondere che i reati di peculato, di malversazione, di concussione, di estorsione, di furto aggravato, tutti punibili con una pena che va dai tre ai dieci anni, non sono meno gravi e non destano minore allarme sociale della bancarotta fraudolenta. Anzi, si osservino i reati commessi dal pubblico ufficiale contro la Pubblica Amministrazione, che già nel diritto romano erano punibili con una gravissima pena quale era quella dell'*interdictio aquae et ignis*, e che offendono non soltanto il patrimonio della Pubblica Amministrazione, ma il sentimento e la fiducia che i cittadini hanno verso di essa e verso i suoi funzionari. Il peculato e la malversazione, ad esempio, non scuotono dalle basi quel senso di rispetto e di affidamento per il quale i consociati si sentono sicuri e tranquilli del regolare funzionamento degli organismi pubblici: Stato, enti ed in genere pubblici istituti?

La sfera su cui si ripercuote l'azione illecita è indubbiamente più ampia di quella costituita dai creditori nel delitto di bancarotta. Il bene offeso è notevolmente maggiore. Ebbene, secondo la legge del 1955 il mandato di cattura non è più obbligatorio, ma facoltativo, per i predetti reati.

Credete dunque che sia giusto far permanere una disciplina normativa diversa tra le due categorie di reati, quelli previsti dal codice penale e quelli previsti dalle leggi

speciali e in particolare dalle leggi fallimentari?

Parlo di una disciplina normativa diversa, non perchè io sia personalmente convinto che la legge abbia voluto distinguere, come ha ritenuto la Corte di cassazione; ma perchè così è stato ritenuto dalla Cassazione, che poi è quel che conta per gli effetti, sul piano pratico e concreto, scaturenti da quella interpretazione che, come si è visto, trae la sua motivazione proprio dal silenzio della legge per quanto riguarda le previsioni criminose delle leggi speciali.

D'altra parte, se il principio della presunzione di innocenza e del *favor rei* permea il rinnovato clima sociale e giuridico e la custodia preventiva deve essere contenuta negli stretti limiti delle esigenze istruttorie, la facoltatività, e non l'obbligatorietà, del mandato di cattura risponde meglio di fronte alla pluralità ed alla multiformità dei casi sempre diversi l'uno dall'altro; salvo, ben inteso, per quei reati per la cui gravità ed indole il legislatore penale ha ritenuto in ogni caso necessaria la restrizione della libertà personale. Sarà il magistrato che, nella valutazione del fatto e della personalità del reo, vista ed esaminata con i criteri fissati dall'articolo 133 del codice penale, ed in presenza di tutte le circostanze del caso, deciderà sull'opportunità o meno di adottare la misura della custodia preventiva.

Demandare al magistrato il potere di decidere caso per caso risponde maggiormente alle esigenze di giustizia, piuttosto che creare una preventiva barriera che spesso viene superata dal magistrato, sospinto dalla particolarità del caso meritevole di un trattamento più benevolo, mediante il ricorso ad espedienti giuridici. Col presente disegno di legge ci si avvierà verso quella unità di principi, cui la scienza giuridica mira, per l'armonizzazione e il regolamento dei rapporti tra Stato e cittadino e per il raggiungimento di una parità di disciplina in casi simili.

È per queste ragioni, onorevoli colleghi, che io ritengo che il disegno di legge debba essere approvato. Ed in questo modo sarà soddisfatta ed appagata l'attesa non solo

di molti magistrati ma anche di molti avvocati che si trovano quotidianamente a contatto con una realtà sociale che esige la riforma; e talmente la esige che furono proprio le Magistrature di merito, più sensibili e più vicine alle situazioni umane, che non la Cassazione, spesso giudicante nell'empireo freddo di una logica formale, ad avvertire sin dal 1955 questa necessità, tanto che, come ho sopra ricordato, le sezioni istruttorie e i giudici istruttori erano indotti a concedere la libertà provvisoria con provvedimenti che la Cassazione poi annullava!

Per gli esposti motivi il mio Gruppo è pienamente d'accordo nell'approvare il disegno di legge e mi auguro che gli onorevoli senatori non vogliano contrastare la proposta fatta dai colleghi Picchiotti e Palia.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Pace. Ne ha facoltà.

**P A C E .** Onorevole signor Presidente, onorevoli senatori, questo Gruppo esprime il suo assenso al concetto informatore del disegno di legge in esame così come lo espresse in sede di Commissione. L'articolo 239 del regio decreto disciplinante il fallimento, il concordato preventivo, l'amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa, entrato in vigore il 21 aprile del 1942, prescrive l'obbligatorietà del mandato di cattura per varie ipotesi delittuose, così come del resto tale emissione obbligatoria del mandato di cattura prevedeva la legge del 10 luglio 1930, n. 995, per i delitti previsti e puniti dagli articoli 860, 862 e 873 capoverso del codice di commercio allora vigente. Per talune delle ipotesi segnate nell'articolo 239 del regio decreto che ora ho ricordato, il mandato di cattura era già obbligatorio ai sensi del n. 3 dell'articolo 253, nella sua vecchia formulazione, poichè la pena edittale comportava un massimo di dieci anni di reclusione, quindi non inferiore nel massimo a dieci anni. Onde, per esse, la obbligatorietà del mandato di cattura era *quoad poenam*. Per altre ipotesi delittuose invece, previste dallo stesso articolo, l'ob-

bligatorietà del mandato di cattura ricava la sua ragion d'essere dal *nomen iuris*.

Sopravvenuta la novella del giugno 1955, i limiti di pena che rendono obbligatorio il mandato di cattura si sono dilatati ad una dimensione superiore, cioè cinque anni di minimo e 15 anni di massimo. È pertanto sorto il problema vivamente avvertito, così come poc'anzi diceva il senatore Tomassini, se mantenere l'obbligatorietà del mandato di cattura per il *nomen iuris* o se adeguare la disposizione della legge speciale alle norme del codice di procedura penale. Questa soluzione appare la più razionale, tanto più che l'articolo 239 della legge fallimentare, nella sua attuale e odierna formulazione, ha la sua origine soprattutto nel tempo della sua promulgazione, cioè nel colmo della guerra, con le esigenze di difesa sociale ed economica che urgevano.

Quindi il nostro Gruppo esprime voto favorevole. Nè questo voto favorevole contraddice all'opinione più volte e coerentemente espressa, che cioè, essendo in cantiere la riforma dei codici, noi la dobbiamo sollecitare, noi la dobbiamo accelerare, ma soprassedere intanto da innovazioni frammentarie di non assoluta urgenza. E, giacchè ho l'onore di parlare alla presenza dell'onorevole Guardasigilli, non sarà vano rivolgere ancora a lui la sommessa sollecitazione perchè egli, nei limiti delle sue possibilità, possa portare avanti questa riforma in cantiere, ricordando quello che il suo predecessore, in quest'Aula, a me rispondendo in sede di discussione del primo bilancio della giustizia di questa legislatura, ebbe a dire: cioè l'auspicio e la certezza che nel termine di 4 anni questi codici potessero giungere in porto.

Io sono estremamente restio, come più volte ho avuto occasione di dire, a cooperare con il mio voto (e così ritiene anche il mio Gruppo) alle riforme vaganti dei codici, ora ritocchi, ora estirpazioni, ora interpolazioni, ora innovazioni. I codici devono costituire un *corpus iuris* monolitico sulla linea maestra delle idee madri, coordinato nei vari istituti, coerente nelle norme sostanziali e nelle norme rituali. Ricorso eccezionale a qualche riforma, quindi, ma sem-

pre rispondente ad inderogabili cogenti necessità sociali e criminologiche, come del resto ha avvisato lo stesso Presidente del Consiglio, onorevole Moro, allorquando qui espose il suo programma di Governo.

E questo, io penso, può qualificarsi un caso di cogente inderogabilità, attenendo alla libertà del cittadino (presunto innocente sino alla condanna) in rapporto alla sua custodia preventiva. Ma inoltre la preoccupazione di contraddizioni di principi qui non ricorre, nè mi sembra possa contestarsi, poichè la riforma che noi andiamo a riguardare e a concretare sulla proposta degli onorevoli senatori Picchiotti e Papalia non incide sui codici ma sulla legge collaterale, (starei per chiamarla estravagante, perchè fuori dei codici), che però ci auguriamo trovi nella sistematica della riforma la sua collocazione nella normativa dei codici, cioè entro i codici e non più fuori di essi, poichè mi sembra che la disciplina del fallimento debba, nella sua parte civilistica e nella sua parte penalistica, trovare nei codici la sua più idonea formulazione.

Concordi sulla linea ispiratrice del disegno di legge in oggetto, crediamo opportuno che se ne dilati la portata per non lasciare sopravvivere una palese incongruenza.

E, se l'onorevole Presidente me lo consente, vorrei illustrare ora l'emendamento, rinunciando poi a prendere di nuovo a tal fine la parola.

Il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Picchiotti e Papalia, dunque, ha il suo titolo in questa dizione: « Abrogazione dell'obbligatorietà del mandato di cattura per i reati fallimentari ». E l'articolo unico così suona: « L'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato ».

Ora, l'obbligatorietà del mandato di cattura non è prevista esclusivamente dall'articolo 239 del nostro codice, ma è prevista pur anche da un'altra norma, cioè dall'ultima parte dell'articolo 16 della legge fallimentare. Dice infatti l'ultima parte dell'articolo 16 della legge fallimentare: « Con la stessa sentenza o con successivo decreto il tribunale che ha dichiarato il fallimento ordina la cattura del fallito o degli altri responsabili a carico dei quali sussistano le circostanze in-

dicate dall'articolo 7 o altri indizi di colpevolezza per i reati previsti in questa legge ».

Ecco pertanto un'altra norma che rende obbligatoria l'emissione dell'ordine di cattura: « ordina ». Nell'emendamento presentato fin dall'altro ieri, noi proponiamo che sia abrogata anche tale norma.

La previsione contenuta nell'ultima parte dell'articolo 16 ha suscitato le riserve di tutta la nostra dottrina siccome uno dei più anomali e anacronistici istituti previsti dalla vigente legge fallimentare.

**C O R N A G G I A M E D I C I .** È un istituto di guerra, introdotto dal fascismo.

**P A C E .** La guerra è finita. Giacchè dobbiamo levare la bardatura di guerra, togliamo tanto il grembiule che la camicia. È incongruente togliere l'uno mantenendo l'altra. Le leggi le dobbiamo fare con il buon senso che tutti deve ispirarci, nella coerenza e nella congruenza delle norme che andiamo ad emanare.

L'articolo 16 demanda al tribunale che dichiara il fallimento non la potestà, ma il dovere, perchè dice non già « può ordinare » ma « ordina » la cattura, allorquando vi siano indizi di colpevolezza per i reati previsti nel contesto della legge. Dal che deriva che basterà che, in quel primo momento ancora torbido di indecisi contorni, si enuncino degli indizi di esistenza di reati previsti nella legge, perchè il tribunale ordini senz'altro la cattura. E questo per qualunque reato dalla legge previsto. Mentre il 239 limita e circoscrive la sua portata a determinate ipotesi delittuose, l'articolo 16 fa riferimento a qualsiasi reato previsto dalla legge. Onde non a torto si è osservato che nell'articolo 16 è prevista financo l'ipotesi della bancarotta semplice, per la quale il tribunale, nell'emissione della sentenza relativa al fallimento o con successivo decreto, può ordinare la cattura del fallito.

Se dovessi fare una graduazione in tema di insidia potenziale alla libertà e al principio della limitazione pregiudiziale della custodia preventiva tra le due ipotesi, quella segnata dal 239 della legge fallimentare e quella segnata dall'ultima parte dell'articolo

16, io aviserei più pericolosa l'ipotesi dell'articolo 16 in cui si ordina la cattura per qualsiasi reato, sugli indizi enunciantisi in quel primo momento, quando noi possiamo avere sfuggenti sospetti di colpevolezza senza ancora l'acquisizione della prova; nell'altra ipotesi invece ricorrono tutte le garanzie che presiedono all'emissione del mandato di cattura negli estremi dalla legge richiesti.

Perciò mi sono permesso, in collaborazione con il mio carissimo Presidente, senatore Nencioni, di proporre la sostituzione del testo con il seguente: « Gli articoli 16 ultima parte e 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono abrogati ». Vi è cioè un richiamo espresso anche all'articolo 16, perchè solo così si attua integralmente quello che è stato lo spirito dei proponenti i quali perseguono l'abrogazione dell'obbligatorietà della cattura per i reati fallimentari.

Solo così si dà piena esecuzione alla *ratio* della loro proposta. Con queste considerazioni, credo di avere illustrato anche l'emendamento proposto. (*Applausi dalla estrema destra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Papalia. Ne ha facoltà.

**P A P A L I A .** Onorevoli colleghi, non debbo illustrare le ragioni per le quali l'onorevole Picchiotti ed io proponemmo questo disegno di legge. Le ragioni sono evidenti: non vi è particolare motivo per considerare in maniera più severa i reati fallimentari rispetto agli altri reati. E se si è ritenuto opportuno elevare i limiti per la emissione obbligatoria del mandato di cattura per i reati comuni, non vi è nessun motivo per mantenere delle disposizioni speciali per la legge fallimentare. Ciò tanto più in quanto la legge fallimentare con le sue disposizioni rende obbligatorio il mandato di cattura non solamente per i grossi fatti per i quali può giustificarsi un provvedimento di tanta severità, ma anche per fatti di secondaria importanza, e, tra questi, noi proponenti del disegno di legge intendiamo indicare non solamente i reati previsti negli



articoli 239 e seguenti della legge fallimentare ma anche quelli di cui all'articolo 16.

In effetti le violazioni previste dall'articolo 16 comportano pene irrisorie e pure determinano l'obbligatorietà del mandato di cattura. Ci sembra, avendo chiesto l'abrogazione dell'articolo 239, di aver detto tutto, ma se per avventura questo criterio non fosse sufficientemente chiaro, siamo disposti ad allargare la proposta da noi fatta. Comunque sia, leggo l'articolo 239: « Per i reati preveduti negli articoli 216, 222, 223, 227 e 236 in rapporto all'articolo 216 primo e secondo comma, e nel caso di inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 16 n. 3, è obbligatoria la spedizione del mandato di cattura ».

Questo articolo richiama non solo le ipotesi di bancarotta più grave e meno grave, ma anche le violazioni previste dall'articolo 16, e quando abbiamo chiesto l'abrogazione di questa norma di legge abbiamo inteso riferirci non solo agli articoli che prevedono le ipotesi più gravi, ma anche all'articolo che prevede le ipotesi più lievi. Se questo intendimento non fosse sufficientemente espresso, non abbiamo alcuna obiezione a prendere in considerazione l'emendamento proposto dagli onorevoli senatori che hanno fatto quelle osservazioni alle quali ho creduto in questo momento di rispondere.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Monni. Ne ha facoltà.

**M O N N I .** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, prendo la parola in quanto, come relatore della 2<sup>a</sup> Commissione, mi ero già in precedenza, nell'altra legislatura, occupato di questo problema e desidero che non rimangano dubbi su quella che è stata la volontà dei commissari. Il disegno di legge in esame desidera, particolarmente, armonizzare le norme della legge 18 giugno 1955 con le disposizioni del decreto del 1942, che concerne i reati fallimentari.

La legge 18 giugno 1955 prevede che il mandato di cattura sia obbligatorio quando la pena da erogare non sia inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a 15 anni, mentre il reato di bancarotta, previsto dalla

legge del 1942, è punibile con pena da 3 a 10 anni. Quindi, per colui che commette reato di bancarotta si usa un trattamento diverso, più grave di quello che si usa verso coloro che commettono reati anche più gravi, puniti con pena più grave. Di qui la ragione del disegno di legge.

L'emendamento presentato dai colleghi Pace e Nencioni non ha, a mio avviso, ragione di essere, e chiarisco subito il perchè. Il disegno di legge vuole la soppressione dell'articolo 239, nella parte in cui stabilisce l'obbligatorietà del mandato di cattura. Vediamo, ora, il testo dell'articolo 239: « Per i reati preveduti negli articoli 216, 222, 223, 227 e 236 in rapporto all'articolo 216 primo e secondo comma, e nel caso di inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 16 n. 3, è obbligatoria la spedizione del mandato di cattura ». Il disegno di legge tende ad abolire questa obbligatorietà, rendendo facoltativo il provvedimento del magistrato. Per inciso, ho udito poco fa un collega dire che si vogliono allentare le maglie della giustizia in favore dei delinquenti. Non è così, non è assolutamente questo lo scopo del provvedimento. Il disegno di legge tende ad armonizzare disposizioni in contrasto l'una con l'altra, non vieta assolutamente al magistrato la spedizione e l'emissione del mandato di cattura. L'affermare che il mandato di cattura, anzichè essere obbligatorio, è facoltativo, non impedisce minimamente al magistrato, in casi particolari, di spedirlo, ma gli dà soltanto una maggiore latitudine di apprezzamento dei singoli fatti. Vi possono essere reati di rapina, per esempio, gravissimi e il magistrato spicca il mandato di cattura; vi possono essere, invece, piccole rapine di minimo valore, di esigua portata, di nessuna entità, commesse da persone non pericolose, e allora il magistrato si astiene dallo spiccare il mandato di cattura. Si tratta quindi di dare una maggiore libertà di apprezzamento al magistrato. Questo sia detto tra parentesi, perchè è bene che non si diffondano notizie, impressioni o apprezzamenti, proprio in Parlamento, che non corrispondono assolutamente alla volontà del legislatore.

Torniamo all'esame dell'articolo 239, in rapporto all'emendamento presentato dai se-

natori Pace e Nencioni, i quali affermano che non è soltanto l'articolo 239 che bisogna modificare e abrogare, ma anche l'articolo 16.

**P A C E .** L'ultima parte dell'articolo 16.

**M O N N I .** Sì, l'ultima parte. Ora, qui è l'errore, perchè, caro senatore Pace, in quel caso il mandato di cattura è facoltativo, non obbligatorio. L'articolo 239, infatti, stabilisce in modo preciso in quali casi il mandato è obbligatorio, e nell'ultima parte stabilisce che « negli altri casi il mandato di cattura è facoltativo ».

Per l'articolo 16 l'obbligatorietà è limitata soltanto al caso di cui al n. 3, cioè al caso di colui che, essendo fallito ed avendo ricevuto l'ordine di consegna dei registri contabili, si rifiuta e si dia alla fuga. Soltanto in questo caso il mandato di cattura è obbligatorio, negli altri casi è facoltativo, onde non è assolutamente necessario l'emendamento proposto.

L'articolo 239, che ora abrogiamo, tiene conto dell'articolo 16 e lo richiama. Dunque l'aggiunta è superflua.

Soltanto per questo ho preso la parola: perchè fosse chiaro il nostro pensiero.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Picchiotti. Ne ha facoltà.

**P I C C H I O T T I .** Signor Presidente, onorevole Ministro, egregi colleghi, credevo che la discussione di questo disegno di legge si sarebbe svolta rapidamente, ma poichè così non è, sento il dovere di prendere la parola in quanto ho avuto l'onore di essere stato, insieme al compianto e lacrimato nostro grande collega Adone Zoli, il relatore della legge 18 giugno 1955.

Debbo dire subito che mi sono grandemente meravigliato quando ho letto le decisioni le quali, interpretando a rovescio il nostro pensiero, hanno ritenuto che non fosse applicabile la facoltatività del mandato di cattura nei reati fallimentari, mentre chi legge attentamente i nostri lavori del 1955, avverte che il fine propostoci era quello di adeguare le sanzioni delle leggi speciali alla norma generale stabilita dall'articolo 253 del codice di procedura penale.

Il disegno di legge in esame non soltanto ha avuto il conforto della firma del nostro eminente collega Papalia, ma anche il sostegno di relazioni e pareri favorevoli, tra cui la relazione del collega Monni che ha testè qui dissipato ogni sospetto, ogni dubbio, ogni perplessità. E ciò in aderenza a quello che era il nostro intendimento. Non era possibile che una simile discrasia esistesse fra leggi speciali e legge generale per quanto attiene ai reati la cui pena vada da un minimo di cinque ad un massimo di quindici anni.

Non vorrei ripetere le argomentazioni portate da altri colleghi, ma è certo che vi sono reati, come il peculato, la rapina, l'estorsione, che sono assai più gravi della bancarotta, per i quali c'è la facoltà di concedere la libertà provvisoria. Vi è una disposizione dell'articolo 216 della legge fallimentare, alla quale si riporta l'articolo 239, secondo la quale anche colui che ha beneficiato un creditore a preferenza di un altro è punibile con la reclusione da uno a cinque anni ed è obbligatorio anche in questo caso il mandato di cattura. Una differenziazione di trattamento di questo genere non è tollerabile, così come ha ammonito con poche incisive parole il nostro collega relatore, senatore Azara, magistrato illustre.

Vorrei aggiungere che la Commissione è stata sempre unanime: sia nel 1961, sia recentemente, e nessuno ha sollevato obiezioni a questo riguardo perchè tutti hanno retamente interpretato la volontà e lo spirito della legge del 1955 al fine di eliminare una distinzione intollerabile.

Qui non si tratta di obbligatorietà, ma si tratta di facoltà, di concedere o meno la libertà provvisoria. O si crede nella Magistratura accordandole queste facoltà, oppure diventa necessario formulare norme che impediscano ogni onesta valutazione fra episodio ed episodio.

Io ritengo, quindi — ed hanno concluso benissimo il senatore Pace ed il collega Monni — che vi è una sola soluzione, quella di abrogare l'articolo 239 della legge fallimentare perchè sia rispettata la riforma della legge del 18 giugno 1955. Per questo io credo che non sia vana ogni discussione per di-

mostrare un'esigenza così chiara, così cristallina e così solare. Mi auguro che si approvi senza indugio questo disegno di legge che, come ha detto il relatore, è atteso non soltanto dagli avvocati, ma dai giudici stessi, i quali si trovano impediti a fare la giustizia che vorrebbero rendere.

Il giudice, nel suo sereno giudizio, farà quello che crederà, nella sua onestà e nel suo equilibrio. Ci sono di conforto le osservazioni, tacitane ma definitive, del relatore, collega Azara, che chiede che questo disegno di legge, che è stato approvato alla unanimità due volte in Commissione, abbia lo stesso esito e lo stesso riconoscimento in quest'Aula.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**A Z A R A , relatore.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, questo disegno di legge ha avuto poca fortuna, per quanto la grande maggioranza degli avvocati e dei magistrati ne abbia sostenuto la necessità. La proposta abolizione dell'obbligo del mandato di cattura per i reati fallimentari risale all'anno 1958, quando il nostro collega senatore Capalozza presentò un disegno di legge abrogativo, il 23 ottobre di quell'anno. L'abrogazione del mandato obbligatorio di cattura per i reati fallimentari fu già approvata dalla 2ª Commissione, senza alcuna obiezione; ma non si riuscì a portare tempestivamente tale proposta all'esame dell'Assemblea, come del resto mi pare abbia accennato il collega Picchiotti.

Oggi il lungo *iter* dovrebbe veramente finire, in quanto il disegno di legge in esame pone in armonia la disposizione dell'articolo 239 della vigente legge fallimentare con le disposizioni del Codice di procedura penale.

Pertanto, la Commissione è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

**R E A L E , Ministro di grazia e giustizia.** Di fronte a questa unanimità, che del resto

si era già manifestata in Commissione, non avrei nulla da aggiungere.

Forse, direi quasi per amore dell'arte, potrei fare una osservazione sull'importanza di questo disegno di legge che il Senato sta per approvare. Cioè, voi non stabilite soltanto una conseguenza automatica dell'aumentato numero degli anni edittali per i quali la legge del 1955 impone il mandato di cattura. Non è, ripeto, un fatto puramente automatico: siccome si è elevato il numero degli anni, e quindi i reati fallimentari non entrano più in questa previsione, necessariamente si deve abolire la obbligatorietà del mandato di cattura per i reati fallimentari. Perchè in verità nell'articolo 239 della legge sul fallimento sono compresi reati i quali erano puniti, prima, con una pena inferiore a quella che il vecchio Codice, che è il Codice vigente non modificato dalla legge del 1955, riteneva necessaria perchè fosse obbligatorio il mandato di cattura. Quindi c'era proprio una severità specifica voluta per i reati fallimentari, anche per quelli che in alcune ipotesi non erano colpiti con pena editale tale da rientrare nella norma generale del mandato di cattura obbligatorio.

Questa è una semplice osservazione per dirvi che stiamo facendo una cosa importante, ed è bene che la facciamo, ma sapendo che non è soltanto una conseguenza automatica, quasi meccanica, quasi aritmetica della elevazione della pena editale stabilita nel 1955 agli effetti della obbligatorietà del mandato di cattura.

Sono dunque completamente d'accordo anche con la formulazione che è stata ultimamente adottata e proposta, quella sulla quale voi votate, che è una formulazione che toglie ogni dubbio sul fatto che rimane la facoltatività generale del giudice di spiccare il mandato di cattura quando ne esistano le condizioni nella sua convinzione.

Credo, soprattutto dopo i chiarimenti che sono stati dati — io ero impreparato rispetto a questa questione perchè non conoscevo la presentazione dell'emendamento — e dopo una rapida consultazione che ho potuto fare dei testi di legge, che non occorra neanche provvedere ad allargare l'ambito del disegno di legge che state per votare, perchè con questo articolo semplice e concreto che

voi proponete ritengo che copriate tutti casi che volete coprire. D'altra parte, come del resto mi pare di aver udito privatamente e come adesso pubblicamente è stato ammesso dal senatore Pace, mi pare che, una volta che questo risulta chiarito dalla discussione, ogni dubbio viene meno. Quindi io avrei finito. Soltanto, poichè qui è stato fatto un appello, che mi trova estremamente sensibile, alla necessità di provvedere alla riforma del Codice di procedura penale, desidero osservare che, come del resto ha riconosciuto lo stesso senatore Pace, questo disegno di legge di oggi non ha connessione col codice, perchè siamo nell'ambito di una legge speciale, cioè noi modifichiamo una legge speciale e non il Codice di procedura penale. Tuttavia, a parte questo rilievo, il mio impegno a portare come primo, e separato, il Codice di procedura penale alla riforma, rimane intero ed io spero che assai presto saremo in grado di presentare al Parlamento un disegno di legge con principi assai chiari, specificati e articolati, sulla delega. Non anticipiamo una discussione che abbiamo da una parte anticipato in Commissione, in sede informativa, e che dall'altra parte faremo in sede di discussione generale su questo argomento, ma mi pare che senza la delega non si possa fare un nuovo codice. Però io ho ritenuto e ribadisco qui che ritengo necessario che questa delega sia data su principi talmente articolati e chiari da consentire al Parlamento veramente di esprimere la sua volontà, in modo che questa non possa essere elusa nel momento in cui il codice viene redatto.

Fatta questa assicurazione non ho che da associarmi alle conclusioni del relatore e di tutti coloro che hanno parlato, e raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

**GRANZOTTO BASSO**, Segretario:

*Articolo unico.*

L'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

**P R E S I D E N T E .** I senatori Pace e Nencioni hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Gli articoli 16 ultima parte e 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono abrogati ».

**T O M A S S I N I .** Dopo i chiarimenti dati dall'onorevole Ministro, l'emendamento è superfluo.

**P A C E .** Ritiro l'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Metto allora ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Poichè non è presente il rappresentante del Governo competente per la discussione del disegno di legge n. 498, che segue nell'ordine del giorno, sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 19).*

**Annunzio di rinnovo delle cariche  
di Gruppo parlamentare**

**P R E S I D E N T E .** Informo che il Gruppo parlamentare del Partito socialista italiano ha comunicato di aver eletto Presidente il senatore Tolloy, Vice Presidente il senatore Bermani, Segretario il senatore Tortora e di aver proceduto al rinnovo del Comitato direttivo che risulta composto dei senatori: Alberti, Banfi, Bernardi, Bonacina, Gatto Simone, Giancane, Macaggi, Sellitti.

**Annunzio di variazioni nelle cariche  
di Gruppo parlamentare**

**P R E S I D E N T E .** Informo che il Gruppo del Partito democratico cristiano ha comunicato che il senatore Limoni è entrato a far parte del direttivo del Gruppo stesso in

sostituzione del senatore Oliva chiamato a far parte del Governo.

#### **Annunzio di rimessione di disegno di legge all'Assemblea**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che, su richiesta di un quinto dei componenti la 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), a norma dell'articolo 26 del Regolamento, il disegno di legge: « Concessione di contributi all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati » (534), già assegnato alla detta Commissione in sede deliberante, è rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

#### **Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*1ª Commissione permanente* (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Abolizione del monopolio statale delle banane » (584);

*3ª Commissione permanente* (Affari esteri):

« Esenzione fiscale in favore del Centro culturale di Villa Serbelloni a Bellagio » (318, B);

*5ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

**ROSELLI.** — « Modificazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali » (650);

**Deputato IOZZELLI.** — « Estensione dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, numero 1289 e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale assunto

sino al 15 maggio 1964, nei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro e nei reparti dei danni di guerra delle intendenze di finanza » (705);

*9ª Commissione permanente* (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

**Deputato BRUSASCA.** — « Modifica all'articolo 6 della legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine cavalleresco " al merito del lavoro " » (576);

« Modifiche alla legge 25 marzo 1959, numero 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici » (693);

« Aumento del contributo da parte dello Stato delle spese di funzionamento all'Istituto nazionale per il commercio estero » (700).

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Delega al Governo ad emanare norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti » (498)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Delega al Governo ad emanare norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Debbono ancora essere svolti alcuni ordini del giorno.

Si dia lettura dei due ordini del giorno della Commissione.

**GRANZOTTO BASSO, Segretario:**

« Il Senato,

considerate le difficoltà di inserimento dell'industria acetiera italiana nel MEC nonché di quella dell'alcool etilico proveniente da materie vinose;

considerati i motivi di ordine igienico-sanitario a favore dell'uso alimentare diretto o indiretto dei prodotti suddetti,

impegna il Governo ad intervenire in sede CEE, con tutti i mezzi ritenuti efficaci, affinché venga accolto anche dagli altri Paesi della Comunità il divieto dell'utilizzazione nel campo alimentare di alcool sintetico e di prodotti contenenti acido acetico non proveniente da fermentazione acetica di vino o vinello »;

« Il Senato,

considerata la necessità di sollevare il settore vinicolo dalle ricorrenti crisi di questi ultimi tempi ed allo scopo di consentire, in modo operante, l'auspicato impiego di alcool da vino e da materie vinose nella preparazione dei vini speciali,

impegna il Governo a porre allo studio un piano che consenta, entro un breve periodo di tempo, l'istituzione di una organizzazione unitaria del mercato dell'alcool, in modo che, tenuto conto anche delle nuove esigenze del Mercato comune europeo, si possa consentire di destinare alla distillazione la totalità dei prodotti della vinificazione, nonchè dei vini difettosi, comunque non utilizzabili per il consumo diretto, e di soddisfare pienamente le esigenze della produzione dei vini speciali, specie in relazione all'esportazione;

impegna altresì il Governo ad attuare la detta organizzazione in modo che, nel suo quadro, una volta assicurato il collocamento prioritario dell'alcool da vino e da materie vinose disponibili, i fabbisogni ancora non coperti possano essere soddisfatti con alcool da frutta ».

P R E S I D E N T E . Questi ordini del giorno saranno svolti dal relatore nel corso del suo intervento.

Si dia lettura dell'ordine del giorno del senatore Militeri.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario*:

« Il Senato,

nell'approvare l'articolo 2 n. 7 del disegno di legge n. 498, recante delega al Go-

verno ad emanare norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti,

fa voti che nell'articolazione delle norme delegate, e quindi in sede applicativa, la prescrizione non debba concepirsi ed intendersi come limitativa dell'impiego di materiali sanitariamente idonei ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, numero 283, relativo alla disciplina igienica degli imballaggi di sostanze alimentari.

Ciò al fine di non frapporre remore ai progressi della tecnica, vanto della scienza e dell'industria macromolecolari italiane che già oggi, ed ancor più nel futuro, potranno porre a disposizione del settore vitivinicolo materiali e sistemi di imballaggio economicamente vantaggiosi per incrementare il consumo di massa e favorire la rapida e facile distribuzione di vini garantiti alla produzione, nonchè al fine di ridurre, con il peso degli imballaggi, il costo dei trasporti e contribuire, quindi, anche in tal modo, al superamento della crisi del settore vitivinicolo italiano ».

P R E S I D E N T E . Poichè il senatore Militeri non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere l'ordine del giorno.

Si dia lettura dell'ordine del giorno del senatore Pignatelli.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario*:

« Il Senato

invita il Governo a organizzare un severo controllo della produzione vinicola attraverso la istituzione di una lieve imposta di fabbricazione, quale unico sicuro mezzo per colpire inesorabilmente i sofisticatori del vino ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Pignatelli ha facoltà di svolgere quest'ordine del giorno.

P I G N A T E L L I . Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, premetto subito che darò il mio voto a questo disegno di legge, ma non vi nascondo il mio scetticismo sulla efficacia del decreto che verrà approntato

dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Le sofisticazioni in genere e quelle del vino in specie tormentano da tempo il legislatore. Provvedimenti ne abbiamo avuti a iosa e tuttavia ogni anno le sofisticazioni vengono incrementate. Pensate che la vendemmia del 1963 ebbe un prodotto scarsissimo, qualitativamente scadente, e nonostante ciò il mercato vinicolo nel 1963-64 è stato più che mai depresso. Tutto questo è indice sicuro che si è prodotto vino sofisticato, su vasta scala.

La fonte principale delle sofisticazioni vinicole o, meglio, l'ingrediente più largamente usato nella produzione di vino artificiale è lo zucchero: fino a quando non si riuscirà a impedire l'impiego dello zucchero in questa illecita attività, non si potrà efficacemente combattere la sofisticazione vinicola e perseguirne gli autori.

L'unica via per giungere a tanto sarebbe quella di rendere antieconomico l'impiego dello zucchero, portandone il prezzo a un livello tale da rendere il costo del grado alcool da esso ottenuto uguale al costo del grado alcool che si ricava dall'uva.

L'espedito, però, contrasta con il giusto proposito governativo di agevolare la espansione e l'intensificazione del consumo dello zucchero nell'alimentazione umana e ben ricordo che nella passata legislatura il Parlamento votò dei provvedimenti a questo fine.

Si vogliono istituire controlli sui depositi e sui trasferimenti dello zucchero dai produttori o dagli importatori ai grossisti. Ma non riesco a vedere come potrà effettuarsi il controllo di una merce, come lo zucchero, di larghissimo consumo, per cui nessuno potrà impedire che vari componenti della stessa famiglia ne acquistino quotidianamente molti chili: dopo trecento giorni, nella loro casa si avrà una grossa scorta di alcune dozzine di quintali di zucchero, che potrà essere utilizzato direttamente per la sofisticazione o fornito ai sofisticatori.

Comunque, dovendo rispettare la volontà del legislatore di non toccare il prezzo dello zucchero se non per abbassarlo, io ho tratto dalla mia esperienza di promotore e presidente di una importante cantina sociale della mia provincia il meditato convincimento

che per stroncare con sicura efficacia le sofisticazioni del vino, come via subordinata, non vi è che il controllo, a mezzo di una piccola imposta di fabbricazione, di tutta la produzione vinicola. Intendiamoci, nessuna finalità fiscale dovrebbe avere la detta imposta in quanto il suo gettito coprirebbe soltanto la spesa del controllo. Trecento lire di imposta per ogni quintale di vino prodotto, infatti, non inciderebbero affatto sul consumo, al quale invece si assicurerebbe permanentemente la genuinità del vino che si vende nel nostro Paese, mentre lo Stato ricaverebbe mediamente una ventina di miliardi annui, che ritengo sufficienti per fronteggiare le spese di vigilanza.

Le mie proposte non sono maturate oggi. Nell'ottobre 1961 le presentai al Ministro dell'agricoltura del tempo a mezzo di una interrogazione con richiesta di risposta scritta: mi permetto di rileggerla ora al Senato perchè in essa è riassunto tutto il mio pensiero in proposito.

« Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se risponda a verità che il suo Dicastero sta esaminando la possibilità di sottoporre a controllo i trasferimenti dello zucchero al fine di porre gli organi di vigilanza in grado di stroncare tempestivamente le sofisticazioni vinicole e se, per il conseguimento dello stesso fine, non ritenga che siano più efficacemente appropriati i seguenti provvedimenti, tra essi coordinati:

1) denuncia quantitativa delle uve prodotte, di quelle vendute e di quelle conferite alle lavorazioni collettive;

2) istituzione di un'imposta di fabbricazione sul vino e vigilanza fiscale sugli stabilimenti enologici, palmenti e negozi di vendita di vini sfusi;

3) divieto di vinificare, al di fuori delle lavorazioni collettive, quantitativi di uve inferiori a diecimila quintali;

4) consentire ai produttori di uve la vinificazione del proprio prodotto solo nei seguenti casi:

a) quando per consuetudine locale il produttore lavori presso di sè la propria uva;

b) quando nel raggio di 15 chilometri dal luogo di produzione non si facciano lavorazioni collettive di uve;

c) quando la produzione media annua non sia inferiore a mille quintali di uva;

5) divieto di trasferire mosti o vini senza bolletta di accompagnamento ».

I tre anni che sono trascorsi dalla data di questa interrogazione mi hanno ancor più convinto della fondatezza del suo contenuto. È evidente che l'attuazione delle mie proposte richiede la moltiplicazione degli stabilimenti destinati alle lavorazioni collettive delle uve fino a eliminare gradualmente i piccoli palmenti, dove — pur essendo rimasta ignorata la più moderna scienza enologica — è bene spesso conosciuto l'impiego dello zucchero come fattore di sofisticazione.

Lo Stato ha il dovere di difendere la viticoltura, che costituisce il più importante settore dell'economia agricola italiana, e di proteggere gli interessi di quanti in essa onestamente operano. Se tale difesa postula dei severi controlli, questi vanno accettati con senso di responsabile civismo e non combattuti in nome di una malintesa libertà.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'ordine del giorno dei senatori Grimaldi, Maggio, Pace, Lessona, Barbaro, Picardo.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario*:

« Il Senato,

considerata la necessità che la vigente legislazione per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, dei vini ed aceti, venga opportunamente coordinata e integrata, in modo tale che il complesso delle leggi sia organico e rispondente ai fini;

considerato che per svolgere una assidua, efficace e tempestiva azione di vigilanza occorre disporre di mezzi idonei sia sotto il profilo delle attrezzature che sotto quello qualitativo e quantitativo del personale;

ritenuto che occorre dare una chiara definizione alla espressione " vini liquorosi "

allo scopo di evitare ogni arbitraria interpretazione;

considerata la inderogabile necessità di fissare il limite massimo di alcool che potrà essere aggiunto al prodotto base;

considerata, altresì, la opportunità di potenziare l'organizzazione delle cantine sociali;

ritenuto infine che è sempre più urgente la ricerca di mercati di consumo,

impegna il Governo ad approntare la soluzione definitiva della materia provvedendo:

al coordinamento e integrazione della legislazione vigente;

all'aumento degli istituti di controllo e di analisi forniti di adeguato personale;

alla definizione dei vini liquorosi, intendendosi per tali quelli ottenuti da mosti di uve di particolare pregio prodotte nelle zone ove, consuetudinariamente, si effettua tale vinificazione che, per caratteristiche tradizionali, ha determinato l'affermazione dei vini sul mercato interno e internazionale;

a determinare nella misura non superiore al 50 per cento del valore alcolico del vino-base la quantità di alcool da aggiungere;

a predisporre ulteriori incentivi per l'incremento e il potenziamento delle cantine sociali;

— a svolgere ogni più opportuna azione per l'acquisizione di nuovi mercati di consumo ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Grimaldi ha facoltà di svolgere questo ordine del giorno.

G R I M A L D I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'ordine del giorno che ho l'onore di illustrare ha lo scopo di richiamare l'attenzione del Governo che, per delega, dovrà elaborare ed emanare un decreto recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di mosti, vini ed aceti, su alcuni particolari aspetti della complessa materia,



affinchè possano trovare adeguata regolamentazione.

Sarebbe stata auspicabile, ma la procedura prescelta non ne consente la possibilità, l'emanazione di una legge organica che coordinasse e integrasse i numerosi provvedimenti legislativi dei quali richiamo i principali: decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2023, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze per uso agrario e di prodotti agrari; legge 31 luglio 1954, n. 561, relativa alla difesa della genuinità dei vini e dell'aceto; legge 10 aprile 1962, n. 166, modificativa della legge 27 ottobre 1957, n. 1031, che regolamentava vari aspetti della stessa materia; legge 30 aprile 1962, n. 283, che modifica l'articolo 5 del testo unico delle leggi sanitarie del 1934 e dà una nuova disciplina alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni dei vini.

La necessità di tale coordinamento è avvertita anche dal relatore, il quale nella sua elaborata relazione conclude una serie di precisi e giusti rilievi, affermando che « è assolutamente necessario riesaminare la materia per eliminare le inspiegabili anomalie presenti ».

Ora, se il complesso delle leggi emanate e più sopra richiamate presenta inspiegabili anomalie, non vi è dubbio che difficilmente si potranno reprimere le frodi quando contrastanti ed imperfette sono le norme da applicare.

Sulla necessità che la vigilanza sia assidua, efficiente e tempestiva credo che siano tutti concordi, così come credo non possa esservi diversità di vedute sulla necessità di adeguare al nuovo spirito della legge le istituzioni esistenti, le attrezzature di analisi e il personale addetto ai laboratori ed alla vigilanza.

Il termine « vini liquorosi » indubbiamente ha avuto più interpretazioni, a volte fatte a mezzo circolare così come si è verificato in sede di applicazioni di imposte.

È necessario che tale denominazione sia inequivocabilmente definita, al fine di evitare la possibilità di aggirare la norma di leg-

ge, senza che ciò costituisca violazione della stessa. Ecco perchè nell'ordine del giorno si è ritenuto suggerire una definizione che può essere ulteriormente perfezionata, ma che in ogni modo rappresenta una indicazione minima da inserire nella legge.

Circa l'impiego dell'alcole nella produzione di alcuni vini, quali vermouth, marsala, vini aromatici, liquorosi, eccetera, si è ritenuto di indicare un limite entro il quale tale impiego è consentito. Ma conta mettere in evidenza che, oltre il limite quantitativo, bisogna controllare la qualità dell'alcole, qui convenendo con il relatore che « per conservare il pregio al prodotto finito non basta un alcole qualunque ma occorre un buon alcole ».

Si è accennato alla necessità di stimolare l'incremento numerico e il potenziale delle cantine sociali che assolvono la delicata funzione di difesa del prezzo e di bontà del prodotto, ma con ciò non si è voluta muovere censura all'industria vinicola italiana che va seguita con la migliore cura e, se occorre, sorretta.

Si è ritenuto altresì impegnare il Governo a svolgere ogni più efficace intervento per la propaganda dei prodotti vinosi, affinchè, garantendone con la più rigorosa osservanza delle leggi l'origine e la qualità, possano trovare sempre più vasti mercati esteri e diffusione nel mercato nazionale.

Concludendo questo mio breve intervento, formulo l'auspicio che nel nuovo decreto possa essere chiaramente ribadito il principio del divieto più assoluto di impiegare acido acetico nei prodotti alimentari.

**P R E S I D E N T E .** Lo svolgimento degli ordini del giorno è esaurito. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**C A R E L L I , relatore.** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, finalmente siamo nella fase finale di questa discussione condotta a singhiozzo e speriamo di poter avere l'unanime consenso di tutti i colleghi, data la bontà del provvedimento.

Prima però di addentrarmi brevemente in alcune considerazioni e di rispondere, per

quanto mi compete, ai colleghi che sono intervenuti nella discussione, mi sia permesso di ringraziare delle buone parole che hanno avuto per il relatore gli onorevoli Alberti, Audisio, Picardo e Barbaro e di congratularmi con essi e con i colleghi Rotta, Monni, Pignatelli e Grimaldi per i loro interventi senza dubbio di valore positivo nei riguardi anche di alcuni indirizzi che potrebbero essere di esclusione ai fini di alcune pratiche applicative per procedere con decisione nella lotta contro le frodi nel commercio dei vini e derivati.

Praticamente non ci sono state critiche alla mia relazione, onde potrei limitarmi a rimettermi a quanto in essa detto per agevolare il compito della Assemblea che da tempo attende e che è qui vincolata da un dovere di cortesia. Mi sia consentito però di rispondere ad alcune domande che mi sono state rivolte particolarmente dal collega Audisio, il quale ha chiamato in causa proprio il relatore su alcuni punti; e risponderò brevemente, anche perchè ci sono tre ordini del giorno presentati dal senatore Audisio e da altri colleghi di parte che potrebbero determinare il rinvio delle risposte stesse al momento dell'esame degli accennati documenti.

Il senatore Audisio, mentre in linea generale apprezza il provvedimento, tanto che ha dichiarato di astenersi a nome della sua parte, fa però alcune osservazioni negative e, intanto, critica il fatto che il provvedimento, dichiarato urgente, tale non si è invece presentato nei tempi passati.

Rispondo che ci sono stati degli eventi politici che hanno frenato questa approvazione.

Nell'ultimo periodo della passata legislatura — l'onorevole Audisio dovrà darcene atto — approvammo la legge delega per la denominazione di origine dei vini e la legge delega per la lotta contro le frodi. Fu l'altro ramo del Parlamento che ritenne opportuno approvare soltanto il primo disegno di legge delega e non fece in tempo a discutere il secondo.

A U D I S I O . Discutemmo anche il secondo!

C A R E L L I , *relatore*. L'onorevole Audisio dice: « Perchè avete presentato la legge delega, delega che non doveva essere data al Governo? Perchè voi avete considerato il problema da un punto di vista eccessivamente tecnico; ma questo esasperato tecnicismo non doveva rappresentare un ostacolo alla discussione della legge? ».

Ebbene, ho voluto riportare come premessa, nella mia breve relazione, alcune indicazioni ed alcune situazioni particolarmente significative.

Il senatore Audisio ricorderà, perchè mi pare fosse presente, la discussione in Commissione su alcuni indirizzi tecnici: ad esempio, quella sull'uso del ferrocianuro di potassio, delle resine scambiatrici di ioni e così via. Insomma, dovevamo addentrarci in considerazioni di carattere tecnico e scientifico e affrontare discussioni su questioni stechiometriche e su formule chimiche. Era impossibile! A un certo momento ci addentrammo nell'esame della formula chimica dell'alcool e dei passaggi per dimostrare la fermentazione acetica.

Ora, è mai possibile che una Assemblea debba discutere sui procedimenti chimici? Perchè proprio a questo si arrivava, a studiare e a commentare le formule di struttura! Un'assurdità! E l'onorevole Leonardi, che tutti conosciamo, validissimo collaboratore, evidentemente si trovò a disagio nel dover affrontare questioni di questo genere.

Si presentò anche l'occasione di stabilire se era necessario o no esaminare il problema sotto un altro punto di vista tecnico, se cioè era ammissibile l'utilizzazione dello zolfo e in quale misura; se dovevano essere ammessi, nella tecnica enologica, gli antibiotici. Si accennò anche alla micosubtilina e ad altri mezzi di stabilizzazione biochimica. Non era certo facile arrivare a conclusioni pratiche, per cui decidemmo di dare all'organismo tecnico la facoltà di discutere la parte che non poteva e non doveva competere al Parlamento, affrontando noi invece il problema nel suo insieme, dando precisi indirizzi, invitando gli organi competenti tecnici a determinare i particolari accorgimenti necessari per lottare contro le frodi.

Ecco perchè abbiamo la legge delega, senatore Audisio. Lei — e chiedo scusa ai colleghi se mi soffermo ancora nel rispondere al cortese interlocutore, ma risponderò anche agli altri, sempre molto brevemente, perchè desidero terminare la mia replica entro i venti minuti — ha considerato anche l'opportunità di una organizzazione di vigilanza efficiente; ed attraverso la presentazione dell'ordine del giorno che sarà esaminato ritiene opportuno modificare alcune situazioni presenti. Afferma che è necessario organizzare l'attività di vigilanza attraverso un organismo qualificato nazionale, e quindi una direzione generale, che possa avere la facoltà di coordinare tutte le attività inerenti in quanto — ed io l'ho fatto rilevare anche nella relazione — oggi è dispersa l'attività di vigilanza e di controllo, inesistente il coordinamento, non usati con uniformità di indirizzo i metodi di analisi; è vero, c'è una situazione che deve essere corretta, onorevole Ministro. Nella mia relazione l'ho posto in particolare rilievo: occorre un razionale lavoro di coordinamento. Analoga proposta ha presentata anche l'onorevole Piccardi il quale ritiene competente in merito il Ministero della sanità. Ma qui entriamo in un'altra considerazione: abbiamo degli organi tecnici competenti in diverse discipline. Il Ministero della sanità potrà dare degli indirizzi dal punto di vista sanitario, dal punto di vista della salute, dal punto di vista igienico, ma al Ministero dell'agricoltura non può non interessare l'aspetto merceologico, quello della qualità dei prodotti nonché quello relativo alle caratteristiche intrinseche degli stessi. Quindi ogni Dicastero ha le sue mansioni, per cui non si possono assolutamente sovvertire le facoltà di istituto; piuttosto si dia vita a un organismo che possa coordinare tutte le attività, unificandole nei sistemi di controllo, in quelli amministrativi e di analisi. Spesso, infatti, ci troviamo di fronte a strane situazioni: in una provincia un'analisi risponde ad un sistema diverso da quello seguito in un'altra provincia e ciò per difetto di omogeneità operativa. Evidentemente, in questo modo, i differenti pareri danno il via ad errori molto gravi con le conseguenze che possiamo immaginare.

L'onorevole Audisio fra l'altro ha difeso la genuinità dell'aceto e quella dell'alcool, e gliene debbo dare atto: siamo d'accordo sulla necessità di coordinare un'attività particolare sì che l'industria acetiera italiana possa essere messa in condizioni di operare con una certa libertà. È vero: la Germania oggi confeziona e fabbrica acido acetico sintetico dal carburo di calcio; diceva ieri l'onorevole Alberti: dall'acetilene. Non vogliamo questo prodotto sintetico, anche per i residui dannosi — mi rivolgo ai biologi qui presenti — dati dall'aldeidecrotonmetilica che non è certo innocuo per la salute. Affermiamo che nel settore alimentare non desideriamo aceti sintetici; ma la Germania è obbligata forse ad attuare certe iniziative di carattere tecnico perchè non possiede le materie vinose in quantità adeguata.

Io mi rivolgo all'onorevole Ministro per chiedergli di difendere la tesi della produzione dell'aceto da materie vinose in tutti i Paesi del MEC; perchè, se è vero che l'attività di questi è coordinata in fase di complementarietà economica, deve essere anche vero che all'Italia compete una certa mansione e alla Germania il dovere, con senso di lealtà, di non ostacolare la genuinità dei prodotti, nell'interesse della salute pubblica e nella consapevolezza della collaborazione comunitaria.

L'onorevole Audisio naturalmente si propone anche di difendere la produzione dell'alcool dalle offese della frode. Sono d'accordo con lui; però faccio rilevare che, se dobbiamo tendere alla produzione alcolica da materie vinose, talvolta la disponibilità di materie prime non è sufficiente per il fabbisogno nazionale; dobbiamo pertanto ripiegare su altri prodotti vegetali, a partire dalla frutta in genere e dalle mele in particolare.

In difetto, non potendo utilizzare il materiale prodotto in Italia, dovremo per forza di cose reperire all'estero quello che non abbiamo. E l'estero, onorevole Audisio, sa che cosa ci dà? Alcool comunque prodotto. Ci troveremo così obbligati a ricevere dal mercato esterno una produzione che potremmo comodamente realizzare in Italia con notevole economia, con sensibile vantaggio tec-

nico e con garanzia di genuinità del prodotto.

Ecco perchè non sono d'accordo con il senatore Audisio quando dice che dobbiamo provvedere alla produzione dell'alcool limitandoci alle materie vinose, aderendo, nell'indirizzo generale, a quanto approvato dall'altro ramo del Parlamento.

A U D I S I O . Mi consenta una precisazione: io sostengo che occorra, per l'utilizzazione dell'alcool nella correzione dei vini speciali, soltanto l'alcool proveniente da vino e materie vinose. Io non sono contrario alla produzione di alcool da mele, ma l'alcool delle mele venga utilizzato per altri usi.

C A R E L L I , *relatore*. Di fronte ad una particolare necessità di alcool per i vini speciali, in determinate annate, il problema non è quello di utilizzare alcool prodotto da materie vinose o da altre materie vegetali, quanto invece quello di disporre di alcool con caratteristiche positive. Un vino buono si ottiene solo con alcool buono, e un vino può non rispondere alle esigenze del mercato anche se ottenuto con alcool da materie vinose ma non buono. Ella sa, onorevole Audisio, che l'alcool etilico, ricavato per distillazione e depurato escludendo i prodotti di testa e di coda, dà il così detto « alcool buon gusto »; le operazioni di depurazione possono risultare difettose ed il prodotto finale può contenere impurità e ciò indipendentemente dal materiale di provenienza.

Comunque i senatori Baracco e Rovella hanno presentato un ordine del giorno al quale aderiamo e che la Commissione ha fatto proprio, in quanto in esso si raccomanda al Governo di voler esaminare l'opportunità di usare, in mancanza di alcool da materie vinose, alcool anche da frutta; e, in caso di necessità e di carenza, anche alcool da materie agricole nel senso opportunamente esteso.

In tesi generale siamo perfettamente d'accordo sull'indirizzo da seguire. Altra obiezione avanzata dal senatore Audisio concerne lo zuccheraggio e l'alcolizzazione nella produzione dei vini. Egli propone che que-

st'ultima sia effettuata in modo da non oltrepassare la metà della potenza alcolica del vino utilizzato. Faccio presente al senatore Audisio (e con questo rispondo anche al suo ordine del giorno) che nel settore doganale è stabilito che i vini liquorosi debbono essere di una gradazione non superiore ai 22 gradi e non inferiore ai 16 gradi.

Facciamo un calcolo etiletico come esempio. Si abbia un vino di 12 gradi di alcool allo stato potenziale, e un residuo di zucchero, poniamo, del 6 per cento. Quindi: 6 per cento di zucchero non trasformato, equivalente circa a 4 gradi di alcool, con un residuo di alcool libero di 8 gradi. Aumentando in misura pari alla metà dell'alcool, come propone l'onorevole Audisio, si otterrà 8 più 6 uguale 14, che non raggiunge il minimo indispensabile per la qualifica di vino liquoroso che deve avere un grado alcolico non inferiore a 16.

Per queste ragioni puramente tecniche e di produzione, questa parte dell'ordine del giorno del senatore Audisio non può assolutamente essere accettata.

A U D I S I O . Ma il suo esempio costituirebbe un caso limite!

C A R E L L I , *relatore*. Sono i casi limite che dimostrano l'infondatezza delle tesi e quindi hanno il loro valore. Una proposta simile è stata avanzata anche dal senatore Grimaldi ma, ripeto, per quanto mi riguarda, non posso favorevolmente considerarla appunto perchè nella fattispecie il caso limite investe tutto il delicato problema, che non deve prestarsi ad equivoci.

Per quanto riguarda lo zucchero, siamo d'accordo sulla necessità di controllarne la utilizzazione. Senza dubbio l'uso dello zucchero in enologia costituisce una frode, ma quando in annate non favorevoli la ricchezza zuccherina dell'uva risulta molto bassa si da compromettere la bontà del prodotto finale, l'immissione del saccarosio nel mosto costituisce una pratica tecnicamente possibile. Essa tende a migliorare sensibilmente la quantità del vino nell'interesse del consumatore. Con le dovute cautele, di volta in volta, il Ministero potrà concedere l'autorizza-

zione ad operare lo zuccheraggio. Per riportarci a quanto avviene nelle altre Nazioni, dirò che lo zuccheraggio è vietato normalmente negli altri Paesi del MEC, ma è ammesso nei momenti di opportunità e quando è tecnicamente necessario. Aggiungo che in Francia, ad esempio, è ammessa l'alcolizzazione per un quantitativo non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento del volume del prodotto. Si può quindi constatare che anche gli altri Paesi del MEC si orientano secondo opportunità e necessità.

Per difendere la nostra produzione bisogna innanzitutto operare nelle organizzazioni. Detto orientamento però in Italia non consente ancora di lavorare tutto il quantitativo di vino nelle cantine sociali, negli enopoli e nelle organizzazioni riconosciute. Attualmente la metà del prodotto è inconcepibilmente dispersa; dobbiamo invece inquadrarla in un'organizzazione *ad hoc*, e qui il Governo potrebbe intervenire non con incentivi, ma direttamente costruendo, attraverso gli enti di sviluppo, quando ci saranno, i complessi di trasformazione dei prodotti da mettere a disposizione della categoria, affinché l'intera massa prodotta venga lavorata nell'interno dei complessi stessi. Allora, senatore Pignatelli, potremo lottare con sicura efficacia contro la frode, perchè più facili si presenteranno le possibilità di controllo, e più ferma sarà la volontà dei produttori di conseguire risultati positivi. La frode non si combatte con l'adozione di una imposta di fabbricazione, che oltre tutto avrebbe un valore psicologico negativo. Ecco perchè la sua proposta non ci trova consenzienti.

La necessità del presente disegno di legge è assolutamente irrinunciabile. Abbiamo due importanti problemi in fase evolutiva: quello della genuinità, che è difeso dalla legge sulla denominazione di origine dei vini, e quello della lotta contro la frode, che è sostenuta dal disegno di legge che stiamo per approvare. Mi auguro che esso possa trovare l'efficacia desiderata.

Ci sono quesiti rimasti senza risposta ma dichiaro che, per brevità di tempo, in sede di discussione degli ordini del giorno sarà possibile completare gli interventi con la particolare finalità di stabilire concreti in-

dirizzi atti a garantire la difesa del prodotto genuino.

Concludendo, mi auguro che il provvedimento si dimostri valido perchè un così delicato settore trovi, nella difesa della genuinità del prodotto, la certezza e la fiducia nelle inimitabili caratteristiche di pregio del lavoro italiano. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

F E R R A R I A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, nel prendere la parola desidero innanzi tutto rinnovare le mie scuse. Per quanto molteplici e gravi impegni avrebbero spesso richiesto la mia presenza in altre sedi, mi sono tenuto per tre giorni a disposizione dell'Assemblea ed ho cercato di seguire personalmente l'intero dibattito. Proprio oggi, tuttavia, avevo un impegno cui non potevo in alcun modo sottrarmi, anche perchè a me spettava la parola in una importante riunione.

Insieme a queste mie scuse, debbo esprimere il mio vivissimo ringraziamento. Ho ascoltato infatti con molto interesse tutti gli interventi e mi sembra di avere ravvisato in essi una comune volontà politica della quale non posso non compiacermi. Il Gruppo comunista si asterrà, e da altre parti si sono affacciati dei dubbi, certo, ma, in fondo, almeno l'esigenza di questo provvedimento è da tutti sentita e riconosciuta. Un grazie debbo rivolgere anche per la tempestività con cui questo provvedimento è stato discusso. Siamo ormai in piena vendemmia, e stiamo facendo tutto il possibile perchè il mercato sia stabile e presenti prezzi soddisfacenti per il produttore; questa legge costituisce, a nostro modo di vedere, sia pure in prospettiva, uno strumento valido ed efficace anche per questo obiettivo.

Certo, va sottolineata l'importanza di questo provvedimento, sia per la materia che esso tratta, sia per il significato che esso assume come impegno inteso a eliminare questa piaga dolorosa della sofisticazione dal nostro Paese, che anche per questo aspet-

to vuole e deve essere un Paese veramente civile.

Noi consideriamo la sofisticazione come una piaga; una piaga che va eliminata con estremo vigore. Essa è la negazione assoluta, sotto ogni punto di vista, di ciò che noi vogliamo e rappresenta l'opposto, nel senso più negativo, della politica che noi intendiamo seguire. In fondo, a cosa tendiamo noi, con la politica che andiamo seguendo nell'agricoltura? Cerchiamo di far sì che giungano al mercato, che siano offerti ai consumatori prodotti abbondanti e buoni. Occorre produrre quanto è necessario per far fronte all'aumentato tenore di vita del nostro popolo e per consentire una larga esportazione. Ed oltre che prodotti abbondanti, vogliamo fornire prodotti buoni e genuini. Noi lavoriamo in particolare per migliorare la qualità, perchè siamo convinti che, sia sul mercato interno come sul mercato estero, l'elemento qualità va diventando sempre più elemento determinante. Se consideriamo che si vanno sempre più eliminando le varie barriere economiche, che ci si sta avviando verso il mercato europeo unico, dobbiamo veramente evitare che un domani, al posto della guardia di frontiera e della dogana, si possa trovare l'ufficiale sanitario che respinga i nostri prodotti, od uno stato d'animo della opinione pubblica che rifugga da essi.

In questo senso, la sofisticazione è un atto grave, criminoso nei confronti della società, non solo per il danno che provoca in modo diretto, ma anche perchè rischia di determinare una psicosi, una diffidenza, un'ombra che scredita i nostri produttori e l'intero Paese. E se da un lato vorrei proprio garantire della nostra ferma volontà di combattere le sofisticazioni come una piaga che fa disonore ad un Paese civile, dall'altro vorrei rivolgere un appello alla responsabilità, perchè si evitino certe esasperazioni ed esagerazioni con le quali si ottiene non già di colpire il cattivo operato di alcuni, ma di infondere un timore molto superiore a quello che sarebbe giustificato dalla realtà obiettiva, e che danneggia il retto operare dei molti.

Certo dobbiamo fare ogni sforzo per garantire la genuinità del prodotto ed assicurare che alla qualità denunciata esattamente corrisponda il prodotto venduto; rispondenza la cui mancanza è, invero, la frode più frequente. Deve essere, questo, uno sforzo continuo. Così, ad esempio, in un settore molto importante come quello delle paste alimentari, finalmente dopo molti anni e molte vane ricerche la scienza e la tecnica ci hanno recentemente offerto uno strumento valido ed efficace per stabilire se una pasta alimentare è veramente fatta con la semola; oggi, quindi, abbiamo lo strumento tecnico adatto per mettere ordine, senza grandi costi, in un mercato che era turbato.

Ma per combattere le sofisticazioni non basta la volontà politica, è necessario che vi sia chiarezza. Ho ascoltato molti interventi, in particolare quello del senatore Pignatelli, che hanno affermato la necessità di avere chiari gli obiettivi che ci poniamo, per adeguare ad essi gli strumenti necessari. Dobbiamo dire chiaramente cosa intendiamo per sofisticazioni, cosa vogliamo colpire, ed avere degli strumenti che siano efficaci per questo scopo. Credo che in questo senso il provvedimento che abbiamo di fronte rappresenti uno strumento valido. Voi date al Governo, sulla base di precise indicazioni, una delega, e non vi è dubbio che questo sia un fatto molto impegnativo per il Governo che riceve la delega e sia una decisione molto importante per il Parlamento che la concede. Noi cercheremo di utilizzare questa delega nel migliore dei modi; voglio dichiarare che l'unico nostro scopo sarà quello di creare uno strumento efficiente. Vogliamo fare qualche cosa che veramente serva agli scopi che ci siamo prefissi.

E debbo anche assicurare che i consigli e le indicazioni che ci sono venuti anche in questo dibattito costituiranno un contributo prezioso ed impegnativo per il Governo.

Detto questo in via generale, vorrei rispondere brevemente — e in parte l'ha già fatto molto bene il relatore Carelli — ai vari interventi. Ho seguito con molta attenzione e soddisfazione il bell'intervento del senatore Alberti, nel quale egli ha unito il suo cuore e la sua passione alla sua espe-

rienza e alla sua alta capacità. Vorrei, di quello che egli ha detto, sottolineare in particolare un punto, a cui del resto già ho accennato con quella mia interruzione che spero non sia dispiaciuta al senatore Alberti. Egli ha affermato che la lotta che noi cominciamo nei confronti della sofisticazione del vino deve essere estesa ad altri settori. Io credo che, dopo il vino, l'altro settore al quale dobbiamo guardare con estrema attenzione sia quello dell'olio.

A L B E R T I . Ci siamo occupati da tempo di questo settore.

F E R R A R I A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Certo, il vino e l'olio non sono i due settori fondamentali di sviluppo della nostra agricoltura. Altri settori dovranno essere la spina dorsale della agricoltura italiana, in modo particolare quello degli allevamenti. E grande sviluppo potranno anche avere altre produzioni, come la verdura, la frutta, e così via, per le quali l'unica remora è costituita dalle possibilità di assorbimento del mercato. Però anche queste produzioni del vino e dell'olio sono importanti e presentano la possibilità di una dinamica positiva; non vi è quindi dubbio che dobbiamo attentamente considerarne le esigenze e cercare di ottenere anche da esse un reddito crescente.

Posso assicurare che questi due settori sono oggetto di attentissima considerazione e di particolare cura da parte del Governo. Pertanto, senatore Alberti, la sua raccomandazione ci trova pienamente consenzienti: l'unico problema è quello di vedere come mettere in moto una macchina che sia di sicura efficacia.

Prendo occasione da certi interrogativi del senatore Audisio per tranquillizzare il Senato e, attraverso il Senato, anche il mondo delle nostre campagne sul fatto che noi non siamo insensibili, ma interveniamo attivamente per garantire un soddisfacente andamento del mercato dell'uva.

Nel quadro della nostra politica noi consideriamo che i problemi di mercato abbiano una importanza fondamentale e vogliamo garantire al mercato la maggiore stabili-

tà possibile. Certo, è più facile garantire la stabilità quando si tratta di grano o di altri prodotti, ed è molto più difficile quando si tratta di vino. Noi, però, intendiamo garantire questa stabilità anche quando il raccolto si presenta buono per gli agricoltori. Penso con tristezza alle zone che sono state colpite dalle intemperie, ma non vi è dubbio che quest'anno il raccolto dell'uva si presenta, nel complesso, buono, sia dal punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista qualitativo.

Orbene, come abbiamo operato? Siamo intervenuti per agevolare la lavorazione collettiva delle uve attraverso la concessione dei contributi previsti dall'articolo 21 del « piano verde ». Per le lavorazioni collettive attuate presso le cantine sociali noi, anche quest'anno, concorriamo nel pagamento degli interessi degli oneri di finanziamento, in una misura pari al 4 per cento. È una provvidenza notevole! La somma che abbiamo messo a disposizione ammonta a 800 milioni.

A U D I S I O . Ottocento milioni come l'anno scorso.

F E R R A R I A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sì, 800 milioni come l'anno scorso. Quest'anno abbiamo però adottato con anticipo il provvedimento e stiamo seguendo l'andamento del mercato, pronti a erogare una maggiore somma se ciò sarà necessario. Noi daremo il contributo del 4 per cento sull'intero ammontare dei prestiti che le cantine hanno avuto dalle banche a questo scopo, perchè qualora lo dovessimo dare soltanto su una parte dei mutui, il 4 per cento risulterebbe, se riferito all'intero mutuo, notevolmente ridotto.

Ma qui si pone un altro problema di cui vorrei che il Senato prendesse atto. Il Ministro dell'agricoltura ha dovuto, in questi ultimi mesi, faticare molto, a fianco delle organizzazioni cooperative, per far sì che ad esse fossero concessi i mutui necessari, che un tempo si avevano con relativa facilità ma che oggi si hanno sempre meno facilmente. Nelle operazioni di ammasso del grano

ed in altri interventi di varia natura (è stato tipico, ad esempio, quello nel settore della seta) abbiamo concesso delle provvidenze, ma poi le banche hanno concesso i mutui con difficoltà. Anche di questo mi sono attivamente interessato, forte di una specifica esperienza in questo settore; e do assicurazione che continuerò ad operare nella maniera più attiva possibile.

Altri provvedimenti sono condizionati alla collaborazione attiva degli interessati; questo è, infatti, il tipico settore in cui la regolazione del mercato può essere ottenuta solo attraverso l'opera congiunta dello Stato e degli stessi interessati, i quali debbono avere fiducia nelle cantine sociali e ad esse conferire l'intera propria produzione di uva — comprese le uve migliori — e debbono inoltre migliorare la qualità per garantire alle cantine una quantità e una qualità costante di prodotto. Solo così si può svolgere una efficace azione di mercato che in sostanza, anche per gli altri settori, si può così sintetizzare: aumentare la capacità contrattuale della agricoltura nei confronti degli altri settori nell'interesse dei consumatori e della intera collettività.

Lei, senatore Audisio, può anche dire che le provvidenze adottate non la soddisfano in pieno, ma esse si sviluppano nel quadro delle leggi approvate dal Parlamento, e non si può negare che nell'applicazione di tali leggi noi mettiamo ogni attenzione.

Il senatore Audisio, nel suo intervento, ha altresì detto che sarebbe auspicabile un maggiore e più chiaro coordinamento nella legislazione e, in modo particolare, nell'azione dei vari Ministeri. Io credo che il Governo, e in modo particolare il mio Ministero, abbia già dato prova di rifuggire da qualsiasi manifestazione di campanilismo ministeriale, o comunque di suscettibilità che rischierebbero di compromettere delle proficue collaborazioni. Le assicuro, senatore Audisio, che anche in questo campo, come si sta facendo molto bene nel settore della zootecnia, la collaborazione sarà la più cordiale e la più costruttiva possibile.

Con un suo ordine del giorno ella vuole impegnare il Governo a costituire una unica direzione; ma non può ignorare che questa

è materia di legge che impegna la responsabilità di tutto il Governo, per cui se le dicessi che accetto il suo ordine del giorno, farei cosa che andrebbe al di là delle mie competenze. Quello che le posso dire (e se lei accetta questa mia precisazione sarei disposto ad accettare l'ordine del giorno come raccomandazione) è che noi, nell'ambito delle leggi attuali, cercheremo di favorire ogni più stretto ed efficace coordinamento.

A U D I S I O . Potrei sostituire la parola « impegna » con la parola « invita ».

F E R R A R I A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* No, senatore Audisio, ella dovrebbe sopprimere l'espressione « unica direzione, eccetera » e sostituirla con l'altra « stretto ed efficace coordinamento ».

Con altro ordine del giorno lei invita il Governo a definire i vini liquorosi legandoli chiaramente alla provenienza da vitigni di particolare pregio. È questa una materia che credo meriti attenta considerazione, e non ho difficoltà a dichiarare che formerà oggetto di particolare esame da parte degli organi incaricati di preparare le norme delegate. Pertanto questo suo ordine del giorno posso accettarlo come raccomandazione.

Per quanto riguarda l'aggiunta massima di alcool, che non dovrebbe superare il 50 per cento, mi sembra che il senatore Carelli abbia già chiaramente indicato quali sono i dubbi che possono sorgere, ed ha portato come esempio significativo un caso limite. Comunque, per i casi in cui la sua raccomandazione è accettabile noi la terremo senz'altro presente. Però, se noi vogliamo legiferare con serietà, dobbiamo considerare tutti i casi, compresi i casi estremi; anche per sfuggire, domani, al pericolo che ci si rinfacci che noi abbiamo assunto impegni che poi non potremmo rispettare.

A U D I S I O . Appunto per questo ho rivolto l'invito al Governo di tenere presente questa esigenza, quando emanerà il decreto in base alla delega.



FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Questa considerazione le assicuro che la terremo presente.

Per quanto riguarda gli altri interventi, essi sono stati tutti, vorrei dire, positivi, quindi accolgo le relative osservazioni, a parte la coloritura dell'adesione più o meno convinta, anche in relazione alla concessione della delega. Del resto, mi rendo conto che i Gruppi di opposizione non possono a cuore leggero dare una delega al Governo, perchè la delega in certo qual modo significa fiducia.

GRIMALDI. Facendo l'esempio del 50 per cento di alcool si è fatto il caso limite; però, se si pone il limite del 50 per cento noi utilizzeremo come base vini buoni e utilizzeremo vini scadenti soltanto per farne la distillazione ed impiegarli come alcool. Ecco cosa è che si dovrebbe anche raggiungere con questa norma di legge.

CARELLI, *relatore*. Allora perchè non arrivare al 100 per cento dell'alcool libero? Su questo si può anche discutere.

GRIMALDI. Chiedo scusa se mi permetto d'interrompere ancora, signor Ministro, però la questione non sta nei termini precisi in cui lei l'ha esposta. I vini di buone gradazioni, quelli che dobbiamo usare per i vini liquorosi, hanno una gradazione alcolica superiore al 14 per cento; e allora ci stiamo. I vini non buoni, utilizziamoli per la distillazione e integriamo il contenuto alcolico.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Senatore Grimaldi, ho compreso chiaramente il suo concetto e mi sembra che qui si tratti di tener presenti delle esigenze che possono essere anche contrastanti, in quanto sono le risultanti di situazioni diverse da zona a zona. Le assicuro, comunque, che faremo tesoro di quanto lei ha detto.

Il senatore Rotta ha sottolineato, tra l'altro, una esigenza che bisogna tener presen-

te perchè la legge sia veramente efficace, cioè che le norme non siano eccessivamente restrittive. Questo è un punto importante. Dobbiamo stare attenti a disposizioni che comportano impegni onerosi, difficili e molto spesso inefficaci, e qui c'è una disposizione assai impegnativa per quanto riguarda lo zucchero. Bisogna cercare di non gridare molto e fare poi poco. Dobbiamo cercare di mettere in atto uno strumento del cui significato siamo consapevoli e da cui siamo sicuri di poter ottenere, per quello che significa, i risultati previsti.

Devo ringraziare il senatore Picardo per il suo intervento, sui punti fondamentali del quale credo di poter pienamente concordare.

Senatore Barbaro, una sua dichiarazione desidero sottolineare: la migliore furberia è l'onestà. Lei ha ragione. Io spero che nell'agricoltura i cosiddetti « furbi » siano eliminati, perchè essi per carpire un piccolo vantaggio fanno un enorme danno, e molto spesso non è solo danno economico ma, come ho detto, è danno di prestigio, che ha riverberi e ripercussioni assai gravi. A eliminare questo danno tende la nostra azione; però mi consenta anche di aggiungere che la soluzione del problema non dipende soltanto dal Ministero dell'agricoltura, non si può ottenere soltanto con leggi specifiche: essa dipende essenzialmente dal progresso civile del nostro Paese, si ottiene attraverso una solidarietà che io auspico si diffonda sempre più.

Devo dire che, come sempre, mi è piaciuto molto l'intervento del senatore Monni per la sua incisività. Senatore Monni, lei ha ragione quando dice che il produttore agricolo è isolato e molto spesso non ha mezzi, soprattutto non ha mezzi finanziari, mentre invece il trasformatore è organizzato e ricco. Ma è per questo che noi dobbiamo, come Stato, essere solidali con i coltivatori e contribuire affinché essi abbiano il primo strumento di difesa, che è quello dell'associazione. Noi difenderemo le imprese coltivatrici, difenderemo le nostre belle aziende, non soltanto attraverso una maggiore dimensione ed un maggiore apporto di capitali, ma soprattutto favorendo quello spirito di associazio-

ne che del resto, a me sembra, si va rapidamente diffondendo nel nostro Paese.

Non c'è dubbio che lo Stato deve essere vigile. Lei, senatore Monni, ha fatto riferimento anche ad alcune trasmissioni radio-televisive; certo, si pongono molti e complessi problemi, in questo campo, ma credo che sbagliano alcune industrie nel passare certi limiti, perchè quando si eccede le reazioni sono inevitabili. Io spero che l'intelligenza e la comprensione possano portare ad una maggiore compostezza, ad una maggiore considerazione di certe esigenze obiettive che a tutti i costi debbono essere rispettate.

Concordo con lei, senatore Monni, anche quando dice che questa legge deve soprattutto consentire un'azione preventiva; invece, ben scarsa ne sarebbe l'efficacia se dovessimo basarci soprattutto su un'azione di repressione. A questo proposito vorrei rivolgere un appello alla Magistratura affinché la nostra azione sia agevolata dalla sollecitudine dei suoi interventi, e ciò non soltanto perchè questa sollecitudine è indispensabile dal punto di vista tecnico — il fare alcuni esami a distanza di mesi e di anni provoca dei grossi dubbi — ma anche perchè le frodi sarebbero scoraggiate dall'esempio di tempestive punizioni.

Ho ascoltato con grande interesse il senatore Pignatelli, anche perchè ha messo in evidenza un punto importante. Lei, senatore Pignatelli, giustamente dice: « Il nostro nemico è lo zucchero ». Questa legge prevede controlli e repressioni, ma quanto varranno a frenare la spinta che viene da certi calcoli di convenienza economica? Se il prezzo dello zucchero fosse di 50 lire superiore a quello che è oggi, non c'è dubbio che verrebbe meno la convenienza economica alla sofisticazione. Però vi sono alcune regioni della nostra Italia, che una volta importavano il vino dal Mezzogiorno, le quali adesso non lo importano più, malgrado che le produzioni delle loro industrie vinicole siano rimaste costanti. Non c'è dubbio che lì bisogna rivolgere l'occhio. E non c'è dubbio che alla base di ciò vi è un calcolo. Nella fissazione del prezzo dello zucchero il nostro Paese tien conto di alcune esigenze di carattere sociale; tuttavia ciò, nel

caso specifico, lede quello che può essere l'interesse degli agricoltori. Ella, senatore Pignatelli, presenta una proposta: mettere non un'alta imposta di fabbricazione sullo zucchero, ma una imposta sul vino. L'idea è, in astratto, buona perchè, con l'imposta di fabbricazione, noi consentiamo il controllo continuo di tutto il vino. Però ha fatto, in concreto, il conto di quante guardie di finanza ci vorrebbero? Dovremmo, infatti, mettere una guardia di finanza per ogni centro di produzione, per ogni centro di conservazione. E siccome non ci sono soltanto le industrie di trasformazione e le cantine sociali, ma il vino si fa, praticamente, in tutti i casolari delle nostre campagne, noi dovremmo avere una guardia di finanza per ogni casolare. Per cui, in linea di principio, lei sottolinea un'esigenza che è veramente sentita e che io condivido, ma in linea di fatto lo Stato verrebbe a dover sopportare un tale onere che non credo che il collega delle Finanze potrebbe accogliere la sua proposta. Tuttavia lei ha sottolineato un punto molto importante ed io condivido il suo pensiero che si debba, attraverso i mezzi disponibili, essere estremamente severi.

Prima di chiudere, vorrei dare un giudizio complessivo su questo provvedimento anche per sottolinearne l'importanza. A me sembra che, per quanto riguarda il settore vinicolo, siamo ormai a buon punto perchè, Parlamento e Governo, ci siamo impegnati su due importanti decisioni: la legge sulla denominazione dei nomi di origine dei vini ed oggi questa legge contro le sofisticazioni. Sulla base di queste norme, noi potremo dare maggiore vigore alla nostra azione potenziando, non come numero ma come efficacia, anche gli uffici del mio Ministero. Spero di farlo insieme all'emanazione delle norme delegate. Con queste due leggi, con l'azione di stabilizzazione di mercato, con la diffusione delle cantine sociali, con l'impegno a tutelare la genuinità dei vini e contemporaneamente a procedere al miglioramento qualitativo dei vini, con l'impegno, attraverso forme associative di secondo grado, a diffondere le forme di imbottigliamento e di tipicizzazione, noi potremo davvero ottenere

la difesa e la valorizzazione del nostro prodotto. Certo, noi non vogliamo sollecitare ad estendere le superfici dei vigneti, soprattutto là dove non ci sono le vocazioni naturali. Io tremo quando vedo le viti in certe zone di pianura che potrebbero dare magnifici foraggi per i nostri allevamenti. Ma nelle zone che hanno la tradizione della vite, e soprattutto nelle zone che hanno la tradizione, oltre che la vocazione, del vino, io confido che ci sia una fonte di reddito sicura ed anche un ordine che faccia onore al nostro Paese.

Quindi, pur consapevole che non è con un unico provvedimento che possiamo risolvere problemi complessi come quello della produzione dell'uva, dei mosti e dei vini, io raccomando al Parlamento l'accoglimento del provvedimento. Grazie, signor Presidente e signori senatori. (*Vivi applausi dal centro*).

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sui vari ordini del giorno. Il primo ordine del giorno è stato presentato dalla Commissione.

**CARELLI, relatore.** La Commissione non ha nulla da aggiungere, perchè ha proposto essa stessa l'ordine del giorno.

**FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Sono d'accordo, perchè mi sembra che si tratti di una giusta esigenza. Dobbiamo evitare di essere, prima, in ritardo nei confronti degli altri Paesi, e poi, quando emaniamo le leggi, di essere più severi di questi o, comunque, di mettere le nostre aziende in difficoltà rispetto agli altri. Dobbiamo veramente cercare di coordinare, almeno sul piano europeo, ed organizzare bene tutta questa materia. Quindi io non solo accolgo l'ordine del giorno, ma ringrazio la Commissione.

**PRESIDENTE.** Segue il secondo ordine del giorno della Commissione.

**CARELLI, relatore.** La Commissione ha presentato questo ordine del giorno per le necessità che ho già spiegato.

**FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Onorevole Presidente, alla Camera mi sono formalmente impegnato ad istituire una organizzazione del mercato dell'alcool. Sapevo di assumere un impegno estremamente gravoso, ma ritengo che sia un elemento essenziale per i nostri fini, ed anche per il progresso del nostro Paese. La Francia c'è riuscita, e possiamo quindi riuscirci anche noi, trovando anche una base di collaborazione tra i vari settori che producono l'alcool. Non mi nascondo però che decisioni di questo tipo comportano difficoltà e probabilmente richiedono un lungo tempo; certo non mi riferisco a decenni o a molti anni, ma è necessario un certo tempo e molto approfondimento. Tuttavia, signor Presidente, con senso di responsabilità io accetto questo ordine del giorno e ne assumo il relativo impegno.

**PRESIDENTE.** Segue l'ordine del giorno dei senatori Audisio, Gomez D'Ayala, Santarelli ed altri.

**CARELLI, relatore.** La Commissione accetta l'ordine del giorno come raccomandazione; bisogna però che il senatore Audisio modifichi la frase: « impegna il Governo a costituire un'unica direzione... ». Evidentemente si tratta di un invito ad organizzare meglio la lotta contro le frodi attraverso unicità di indirizzi. In questo senso la Commissione accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

**FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Io parlerei di unicità di indirizzi e di azione.

**CARELLI, relatore.** Si potrà dire allora: « invita il Governo ad organizzare con criterio unitario l'azione contro le frodi ».

**PRESIDENTE.** Senatore Audisio, mantiene l'ordine del giorno?

**AUDISIO.** Non insisto ed accetto la variazione.

**PRESIDENTE.** Segue l'ordine del giorno dei senatori Audisio, Conte ed altri.

AUDISIO. Faccio presente che alla terz'ultima riga va corretto un errore tipografico. Anzichè « condizioni enologiche » si deve leggere « condizioni ecologiche ».

CARELLI, *relatore*. Faccio rilevare, a nome della Commissione, che la definizione nell'ordine del giorno è imprecisa: si può considerare come una definizione parziale. La definizione completa dovrebbe essere: vini liquorosi ottenuti da un vino base di gradazione alcolica complessiva naturale non superiore a dodici gradi, addizionati da sostanze zuccherine provenienti esclusivamente da uva fresca, appassita, di mosto fermentato, di alcool etilico, rettificato buon gusto, acquavite di vino ed anche mediante concentrazione a freddo. Nel trattare della definizione noi preghiamo l'onorevole Ministro di tener conto delle raccomandazioni dell'onorevole Audisio, completate dalle indicazioni da me in questo momento accennate.

In questo senso l'ordine del giorno può essere accettato come raccomandazione.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Concordo con l'onorevole relatore.

AUDISIO. Quello che ha precisato l'onorevole relatore io pensavo di averlo compendiato nella frase: « sulla base di tradizionali costanti sistemi di vinificazione ».

CARELLI, *relatore*. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Segue un altro ordine del giorno dei senatori Audisio, Conte ed altri.

CARELLI, *relatore*. Desidero cogliere l'occasione per rispondere anche al senatore Grimaldi che ha parlato di caso limite.

Facciamo un altro caso: un vino di 14 gradi base. Esso ha un residuo zuccherino dell'8 per cento. Tale residuo equivale a circa 5 gradi alcolici. Abbiamo pertanto una rimanenza di 9 gradi. 14 diviso 2 fa 7; 7 più 9 fa 16. Ci troviamo al limite minimo consentito. Il vino liquoroso però arriva fino a 22 gradi. Nel quadro della concorrenza ci

troviamo pertanto in difetto nei confronti dei vini liquorosi di importazione. Per quale motivo dobbiamo rinunciare alla possibilità di rendere più pregiati i nostri vini e di vincere la concorrenza straniera?

È per questa ragione ed anche per motivi tecnici che la Commissione non ritiene di dover accogliere l'ordine del giorno del senatore Audisio.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo alle conclusioni dell'onorevole relatore.

AUDISIO. Ritiro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno del senatore Militeri, il quale però non è presente.

PUGLIESE. Faccio mio l'ordine del giorno.

CARELLI, *relatore*. L'ordine del giorno del senatore Militeri parla di imballaggi a base di materie plastiche. Tali materie non sono state sufficientemente studiate negli effetti sulla massa vinosa. Sono prodotti ancora in fase sperimentale. Comunque la Commissione accetta l'ordine del giorno come raccomandazione, in quanto l'invito ha soltanto valore di studio.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho molta simpatia per questo ordine del giorno Militeri, che in sostanza intende richiamare l'attenzione sulla necessità di non contrastare il progresso, perchè il mondo si muove, le prospettive in questo campo sono notevoli e potremmo ottenere domani una convenienza economica da un imballaggio che dia garanzie perfette dal punto di vista tecnico.

Assicuro che terremo presente la cosa per impedire che nelle norme si introducano disposizioni che domani potrebbero costituire elemento di remora al progresso, che intendiamo invece favorire in tutti i campi.

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno del senatore Pignatelli.

P U G L I E S E . Dopo quanto hanno detto il relatore e il Ministro, la Commissione non può aggiungere che pochissime parole. La finalità dell'ordine del giorno Pignatelli è apprezzabile, ma la proposta non è accettabile da chi, in difesa di tutti i produttori, piccoli, medi e grandi, ha lottato per anni affinché venisse abolita l'imposta di consumo, non solo e non tanto perchè trasformava in un vigilato speciale dalla nascita alla morte il vino, ma per tutte le pastoie che ne derivavano. Chi ha sentito il senso di liberazione da questo feudale balzello non può essere d'accordo con la proposta Pignatelli.

Il senatore Pignatelli ha parlato con passione delle cantine sociali, ma dimentica purtroppo un dato che balza evidente dalla relazione del collega Carelli. Vi sono regioni come le Marche dove le cantine sociali rappresentano il 3,06 per cento della produzione, come la Toscana dove le cantine sociali rappresentano il 4,14 per cento della produzione, la Campania (1,45 per cento), la Calabria (7 per cento). Tutto il resto del vino viene prodotto nelle cantine dei produttori, piccoli, medi e grossi, e si tratta in complesso di una produzione che va dai 60 ai 70 milioni di quintali per cui, come ha ricordato il Ministro, non si può mettere una guardia di finanza in ogni cantina o prevedere l'obbligo di registri di carico e scarico.

Se non è possibile fare questo, cerchiamo di rafforzare gli strumenti di vigilanza, coordiniamone l'azione e, se mi è permesso di dare un consiglio al Ministro, rafforziamo soprattutto nel Ministero dell'agricoltura, con mezzi e con elementi, il servizio repressioni frodi, che, a quanto mi consta personalmente, svolge in condizioni di difficoltà un ottimo lavoro. Ma non mettiamo le manette a tutti perchè ci sono dei ladri in giro.

P R E S I D E N T E . Senatore Pignatelli, mantiene il suo ordine del giorno?

P I G N A T E L L I . Non lo mantengo perchè esso, approvato da tutti nelle fina-

lità, verrebbe respinto per varie ragioni. Or ora il collega Pugliese ha invitato il Senato a non mettere le manette al vino. No, di fronte alle sofisticazioni di cui il Ministro ci ha dato la definizione tecnica, bisogna agire. Io del fenomeno delle sofisticazioni vorrei dare un'altra definizione, che all'onorevole Ferrari Aggradi, cultore di scienze economiche, forse piacerà: la sofisticazione rappresenta la legge di Gresham applicata ai generi alimentari; i generi alimentari cattivi scacciano i buoni, come la moneta cattiva scaccia la moneta buona.

Noi dobbiamo difendere il vino da una aggressione a carattere generale. Pertanto, dobbiamo controllare la quantità di uva e di vino prodotti, oppure bisognerebbe — e lo ripeto ancora — aumentare il prezzo dello zucchero perchè sia antieconomico il suo impiego industriale. Diversamente noi faremo, onorevole Ministro, dei provvedimenti che, come ho già detto al principio, e lo sottolineo ancora nel ritirare il mio ordine del giorno — di cui ben prevedevo questa fine —, dei provvedimenti, dico, che non serviranno a nulla.

P R E S I D E N T E . Sta bene, senatore Pignatelli.

Segue l'ordine del giorno dei senatori Rotta, Massobrio, Rovere.

C A R E L L I , *relatore*. Ad eccezione della seconda parte, questo ordine del giorno potrebbe essere accettato come raccomandazione, con molta cautela.

F E R R A R I A G G R A D I . *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Mi associo, onorevole Presidente.

R O T T A . Sta bene.

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno dei senatori Grimaldi, Maggio, Pace, Lessona, Barbaro, Picardo.

C A R E L L I , *relatore*. Si chiede l'impegno del Governo: io prego i presentatori di cambiare la parola « impegna » in « invita » il Governo. Detto questo, la Commissione accetta l'ordine del giorno come raccoman-

dazione, ad eccezione del punto in cui ci si riferisce alla misura non superiore al 50 per cento del valore alcoolico, per le ragioni espresse nel mio intervento.

**GRIMALDI.** Rinuncio alla parte relativa al 50 per cento. Non voglio qui iniziare una discussione che ci porterebbe molto lontani dall'argomento. Il Ministro ha capito subito che si tratta delle diverse esigenze del Sud e del Nord. Ripeto comunque che ritiro la predetta parte dell'ordine del giorno, mantenendo fermo il restante.

**FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione e dichiaro che si tratta di una accettazione convinta.

**PRESIDENTE.** Gli ordini del giorno sono esauriti.

Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

**GRANZOTTO BASSO, Segretario:**

#### Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione composta di quindici deputati e quindici senatori in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi determinati nel seguente articolo, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare in modo organico la produzione dei mosti, vini ed aceti, stabilendo norme adatte ad assicurare una efficace prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di tali prodotti.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il decreto dovrà tenere conto dell'attuale disciplina legislativa della materia negli Stati aderenti alla Comunità economica euro-

pea (C.E.E.) e delle norme riguardanti l'attuazione della politica agricola comune, e stabilire:

1) le definizioni dei mosti, dei vini e degli aceti e dei sottoprodotti della vinificazione, in base a razionali criteri di enotecnica ed al significato consuetudinario di tali denominazioni, nonchè le altre definizioni che si rendano utili per l'esatta delimitazione e comprensione delle sue norme;

2) la disciplina della preparazione e conservazione di detti prodotti e sottoprodotti, indicando le aggiunte ed i trattamenti consentiti, e fissando le modalità per indicare altri trattamenti ed aggiunte che potranno essere di volta in volta consentiti allorchè siano riconosciuti rispondenti a criteri di razionale tecnica enologica con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, e stabilendo che, nei casi in cui sia ammessa l'aggiunta di alcole, debba usarsi esclusivamente alcole proveniente da vino o da materie vinose, tranne, e limitatamente ad un periodo di anni due a decorrere dalla entrata in vigore della legge delegata, che per il vermouth ed altri vini aromatizzati, di cui al decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, nonchè per i vini speciali destinati all'esportazione;

3) le cautele da osservarsi per impedire eventuali frodi e per facilitare il controllo degli organi di vigilanza e la determinazione annuale dei limiti di tempo in cui è ammessa la fermentazione e rifermentazione, nonchè l'obbligo di denuncia delle rifermentazioni spontanee che si verifichino fuori di tali periodi;

4) la determinazione dei trattamenti di obbligatoria applicazione e dei requisiti dei vari tipi di prodotti;

5) la disciplina del commercio dei mosti, dei vini e degli aceti, in modo da assicurare ai consumatori idonee garanzie circa la genuinità e le caratteristiche qualitative dei prodotti;

6) il divieto della utilizzazione, diretta o indiretta, nel campo alimentare, di alcole sintetico e di prodotti contenenti acido ace-

tico non proveniente dalla fermentazione acetica di vino o vinello;

7) le caratteristiche dei recipienti destinati al confezionamento dei vini e degli aceti posti in commercio per il consumo diretto, nonchè norme per l'uso esclusivo di taluni recipienti tradizionali;

8) l'istituzione di bollette di accompagnamento degli zuccheri di qualsiasi natura e qualità, sia solidi che liquidi, e del registro di carico e scarico per i produttori, gli importatori ed i grossisti, nonchè la facoltà di istituire bollette di accompagnamento dello zucchero anche fino al dettaglio ove se ne ravvisi la necessità;

9) la disciplina della preparazione e del commercio dei prodotti dei quali è consentito l'uso enologico, quando siano specificamente preparati per tale utilizzazione, regolando il modo in cui questa debba compiersi ed assicurando che i prodotti abbiano la purezza necessaria per l'uso suddetto nonchè stabilendo le opportune cautele a garanzia dei consumatori;

10) la disciplina della preparazione, dell'impiego e della detenzione dei prodotti per l'igiene della cantina;

11) la disciplina delle importazioni, esportazioni, reimportazioni e transito dei mosti, vini ed aceti, in modo da assicurare che i prodotti importati, salvo — in caso di reciprocità di trattamento — i vini pregiati confezionati in recipiente chiuso e non contenenti sostanze nocive, o comunque non consentite, siano conformi alle norme interne e che la preparazione dei prodotti destinati alla esportazione possa essere fatta, sotto particolari cautele, in conformità alla legislazione del Paese importatore;

12) divieti, o limitazioni parziali, circa la produzione, il commercio e la detenzione di prodotti, sottoprodotti o sostanze atti a sofisticare mosti, vini ed aceti;

13) la disciplina dell'attività di vigilanza per assicurare l'osservanza delle norme emanate ai sensi dei punti precedenti e per l'accertamento e la repressione delle relative infrazioni, pervenendo anche al coordinamento dei servizi di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi;

14) l'istituzione di una commissione e di eventuali sottocommissioni permanenti di studio per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario, di cui all'articolo 108 del regio decreto 1º luglio 1926, n. 1361, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, nonchè le modalità di funzionamento.

Con il decreto verranno stabilite le sanzioni penali per le infrazioni alle norme in esso previste.

Le pene detentive non dovranno superare nel massimo gli anni cinque; le pene pecuniarie non dovranno superare la somma di lire 50 milioni, salvo casi speciali, nei quali, in aggiunta o sostituzione di quelle fisse, possono essere stabilite pene pecuniarie proporzionali fino a lire 100.000 per quintale di prodotto irregolare. Potranno essere inoltre previste, indipendentemente dalle sanzioni penali e a seconda della gravità dell'infrazione, la chiusura degli stabilimenti od esercizi per periodi di tempo determinati e la sospensione o revoca delle licenze.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

#### **Sul ritardo nelle risposte alle interpellanze ed alle interrogazioni**

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, desidero cogliere l'occasione per esprimere il rammarico da parte del Gruppo liberale per il ritardo sia nelle risposte ad interrogazioni scritte, che nella fissazione della discussione delle interrogazioni orali e delle interpellanze. A titolo esemplificativo, ricordo che parecchi mesi fa abbiamo presentato una

interrogazione per conoscere se rispondevano a verità le notizie sui ventilati aumenti delle tariffe telefoniche. Gli aumenti delle tariffe telefoniche si sono avuti dopo alcuni mesi e la risposta scritta è arrivata due mesi dopo gli aumenti.

Avevamo presentato un'interpellanza sul CNEN in data 24 giugno; oggi dalla stampa prendiamo nota che il Governo ha provveduto in materia e la interpellanza non è stata posta in discussione.

Gradirei, pertanto, che questi ritardi non si dovessero verificare per il futuro.

Colgo, inoltre, l'occasione della presenza del Ministro dell'agricoltura per sollecitare la sua risposta ad una interrogazione orale da noi fatta sull'importazione dei 60 mila vitelli dall'America. Noi abbiamo chiesto che per gli aiuti a tale importazione non si facesse capo alla legge 23 maggio 1964, numero 404, che riguarda lo sviluppo della nostra zootecnia nazionale. Gradirei che l'onorevole Ministro mi desse assicurazione circa la possibilità di una urgente discussione, per evitare che i 60 mila vitelli siano importati e che siano utilizzati per tale importazione fondi che dovrebbero invece andare agli allevatori.

**P R E S I D E N T E .** Onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste, può rispondere all'interrogazione di sua competenza?

**F E R R A R I A G G R A D I ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Posso rispondere immediatamente.

**P R E S I D E N T E .** Poichè il Ministro è disposto a rispondere anche subito, possiamo dichiarare urgente questa interrogazione e svolgerla questa sera stessa.

#### **Svolgimento di interrogazione**

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura dell'interrogazione dei senatori Veronesi, Caltaldo e Grassi al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

**G R A N Z O T T O B A S S O ,** *Segretario:*

« Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, per conoscere se non si ritenga, nella retta interpretazione dell'articolo 1 della legge 23 maggio 1964, n. 404, disporre che i modesti stanziamenti dalla stessa previsti, peraltro insufficienti per le gravi necessità in atto, siano interamente ed esclusivamente utilizzati per gli interventi diretti al risanamento, al miglioramento ed all'incremento del patrimonio zootecnico nazionale e, per quanto può riferirsi alla introduzione di bestiame dall'estero, alla sola concessione di aiuti per la importazione di soggetti selezionati da allevamento appartenenti a razze ritenute idonee per lo sviluppo zootecnico nel nostro Paese, disponendo contemporaneamente per le necessità finanziarie relative alla importazione in atto di vitelli da ingrasso, per sopperire all'aumentato consumo di carni bovine nel Paese, con nuovi e distinti finanziamenti da concordarsi con i Ministeri dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero al fine di evitare che le iniziative assicurate agli allevatori in forza della legge 404 per interpretazione erronea possano venire poste nel nulla ed in ogni modo gravemente ridotte e ritardate » (486).

**P R E S I D E N T E .** L'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**F E R R A R I A G G R A D I ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che tutti siano al corrente dell'impegno che noi abbiamo assunto per promuovere lo sviluppo degli allevamenti nel nostro Paese. Ho più volte ribadito che considero gli allevamenti come la spina dorsale della nostra agricoltura, la base indispensabile per un suo sviluppo rapido e positivo, ed ho aggiunto che noi intendiamo concentrare su questo settore il massimo dei nostri sforzi, dando ad esso priorità assoluta.



L'aumentato tenore di vita del nostro Paese ha portato ad un fortissimo aumento della domanda di carne. Nel solo 1963 il consumo di carne in Italia è aumentato di cinque chili *pro capite*. Per valutare l'importanza di questo aumento si tenga presente che dal 1900 al 1950 l'aumento *pro capite* era stato, in cinquanta anni, di un solo chilo. Abbiamo quindi avuto una vera e propria esplosione dei consumi in questo settore, dovuta evidentemente al fatto che il popolo italiano ha visto aumentare il proprio reddito e le famiglie italiane hanno avuto maggiori disponibilità, che hanno in primo luogo utilizzato per migliorare il proprio regime alimentare.

L'agricoltura non si è potuta adeguare per tempo a questa aumentata richiesta, per cui siamo stati costretti ad importare carne e prodotti zootecnici per quantitativi ingenti. L'anno scorso le importazioni hanno superato i 400 miliardi di lire.

In queste condizioni, per dare un contributo doveroso allo sviluppo armonico del nostro Paese, ma convinti anche di operare sulla strada più idonea per favorire un maggiore reddito dell'agricoltura, abbiamo cercato e cerchiamo di sviluppare gli allevamenti. Purtroppo, per cause molteplici, che abbiamo analizzato e che qui è piuttosto lungo ricordare, le consistenze delle nostre stalle sono, negli ultimi anni, diminuite di parecchio: di quasi il 20 per cento. È mio impegno di svolgere quindi un'azione veramente massiccia e concentrata, cercando di usare bene tutte le leve a nostra disposizione. Io credo nella nostra azione di politica economica, che è improntata alla economia di mercato; e la maggiore leva dell'economia di mercato è quella dei prezzi. Noi abbiamo, quindi, fatto perno sulla manovra dei prezzi per il latte, per le carni eccetera, e possiamo obiettivamente riconoscere che in questi ultimi tempi c'è stata veramente una rifioritura, un risveglio degli allevamenti; si sono superate situazioni di inerzia, si è suscitato interesse, in molte zone registriamo una notevole ripresa.

Noi operiamo con tutti i mezzi. Dico francamente che, se ho un mezzo a disposizione, do la precedenza al settore zootecnico.

Fra l'altro vi è una legge che abbiamo recentemente discusso e approvato in questa sede. È una legge molto ampia, che consente interventi discrezionali: nel senso che lascia larga libertà di scelta dei tipi di intervento, nell'ambito dei quali noi stabiliamo criteri rigorosamente obiettivi, in modo che tutti coloro che vogliono beneficiare di quelle provvidenze siano in grado di beneficiarne in condizioni di parità.

Sulla base di quella legge stiamo operando in varie direzioni per la strutturazione aziendale, per il risanamento del bestiame e così via. Però vi è una, chiamiamola così, strozzatura, ed è la mancanza di vitelli.

Perché costituisce una strozzatura? Perché, mentre per tutto il resto possiamo agire con una certa rapidità, per avere un vitello, invece, occorrono in media 14 mesi; bisogna avere la mucca, la mucca deve diventare gravida, e quindi il periodo è lungo.

Pertanto, se vogliamo aumentare la produzione di carni, bisogna che importiamo i vitelli. Ma in Europa non vi sono sufficienti vitelli che possano essere esportati nel nostro Paese. Abbiamo studiato, abbiamo spremuto le meningi — perchè ci vuole un po' di fantasia — ed io, che un tempo mi recai più volte nei porti italiani a ricevere il grano che ci mandavano gli americani per il pane insufficiente delle nostre mense, mi son detto: ma in America in questo momento c'è sovrabbondanza di vitelli! Allora abbiamo promosso un certo tipo di collaborazione, che, pur su diverse basi, fa in qualche modo seguito a quella di una volta, chiedendo agli americani: « Come allora ci mandavate il grano, fornitemi oggi, a pagamento, i vitelli ».

E abbiamo visto, con grande soddisfazione, che importare un vitellino dal Far West non presenta difficoltà dal punto di vista tecnico — e ieri sono stato all'Aeroporto di Fiumicino a presenziare al primo arrivo organizzato; ne sono arrivati per adesso circa un migliaio — e che il bestiame arriva in perfetta efficienza; infatti non abbiamo avuto una perdita. Questi vitelli, immessi nelle nostre aziende, sono destinati all'ingrasso e, in base ad un vincolo ben preciso, vengono portati a grossi pesi.

Onorevole Presidente, in questo modo io spero, con un onere modesto per il nostro Paese, di importare il seme per un aumento immediato e consistente della produzione di carne.

Senatore Veronesi, so con quanta cura lei tratta questi problemi; lei dice di avere una preoccupazione, che cioè, essendo i fon-

Questo è però il mio pensiero: quei visione un po' troppo generale delle esigenze italiane, ma poi non assegna i contributi per altre richieste dei nostri allevatori.

Questo è però il mio pensiero: quei vitellini, che noi oggi importiamo dagli Stati Uniti o dal Canada, in breve tempo dobbiamo metterci in grado di produrli in Italia, possibilmente anche sulle sue colline bolognesi, svegliando la coscienza e l'interesse di tanti agricoltori italiani che devono comprendere che, se si impegnano seriamente in quel settore, faranno affari e guadagneranno, perchè il mercato lo consente.

Lei, dunque, chiede perchè non diamo contributi per altre attività nel settore e conclude invitando a finanziare questi acquisti con fonti diverse.

Senatore Veronesi, ieri abbiamo approvato il bilancio per il prossimo esercizio. Al Ministro del tesoro ho chiesto soprattutto di aiutarmi nel settore della bonifica, dove avevo urgenti e gravi problemi di manutenzione, e sono stato accontentato.

Sono certo che, se necessario, il Ministro del tesoro non mancherà di accogliere domande di nuovi finanziamenti per la zootecnia, che costituisce la base per il futuro sviluppo della nostra agricoltura. Tengo comunque ad assicurarla che sul piano, che qui lei ha voluto ricordare, del miglioramento del bestiame saremo molto attenti e daremo ogni possibile contributo. Stiamo cercando di dare tutte le più larghe agevolazioni e lo facciamo razionalmente.

Fra l'altro le dico che, siccome il bestiame importato è da ingrasso, e non è quindi necessariamente selezionato, noi intendiamo porre delle remore, stabilendo che, quando sono ingrassate, le femmine devono essere macellate e non debbono invece essere destinate alla riproduzione, disturbando l'andamento del mercato del bestiame da

allevamento. Tutta questa materia noi la seguiamo; ma lei deve pur convenire che, per sostenere una necessità che a lei sta giustamente a cuore, perchè è importante, non mi deve intralciare nello sforzo di aumentare rapidamente la produzione di carne. Non mi illudo di poter produrre tutta la carne di cui abbiamo bisogno, ma credo che nel giro di pochi anni potremo stabilire dei rapporti molto più equilibrati e molto più armonici. E in questo senso che io accolgo la parte positiva della sua interrogazione, ma non posso accogliere quella negativa.

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

V E R O N E S I . Onorevole Ministro, sono parzialmente soddisfatto perchè la realtà è in parte diversa da come lei la prospetta. Non voglio farle ora una casistica, però desidero farle presente che esistono delle domande di chi, ad esempio, ha acquistato un toro selezionato e ha diritto da mesi ad avere un contributo. Passano mesi ed il contributo non viene; esistono le provvidenze per il mantenimento di vitelle selezionate, vengono fatte le domande e i contributi non arrivano. Questo pone gli allevatori, gli agricoltori nelle condizioni di pretendere che quei determinati pochi fondi che noi abbiamo stanziato per il risanamento, miglioramento ed incremento del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo agli allevamenti bovini, vengano utilizzati solo per quelle finalità. Signor Ministro, questi vitelli che arrivano « per ingrasso » non possono essere certo il seme per gli allevamenti di domani, come mi sembra che ella abbia affermato. Arrivano da zone le più diverse per clima vitelli di razze di cui non conosciamo quali siano le esigenze e non sappiamo quali potranno essere le possibilità di adattamento nelle nostre zone. Noi — mi sento di poter parlare anche come persona interessata agli allevamenti — che abbiamo seguito le direttive del Governo ed accolto le sue parole, signor Ministro, siamo partiti, nell'allevamento dei bovini, dalle nostre razze, che stiamo cercando di miglio-

rare eliminandone tutti i difetti antichi. Ora, proprio per potenziare questi nuovi allevamenti, proprio per avere quelle tali matrici di carne alle quali lei ha fatto riferimento, gli allevatori oggi lavorano in perdita. Ma se poi viene meno la possibilità di lavorare in minor perdita con i contributi assicurati per legge, che però non arrivano perchè non ci sono fondi, che cosa devono pensare gli allevatori? Signor Ministro, si informi presso i suoi ispettorati: bisogna chiarire una buona volta la situazione; non può il Ministro parlare un linguaggio al centro e gli ispettorati parlarne un altro, perchè vi sono delle prove sulla carenza di finanziamenti alle quali non ci si può sottrarre. I modesti fondi della legge 404, con i quali si dovrebbe provvedere all'ampliamento, all'ammodernamento delle strutture e delle attrezzature e che dovrebbero inoltre porre gli allevatori nelle condizioni anche di ampliare le case per i salariati addetti agli allevamenti, devono essere concessi. Se invece si dirà che non vi sono più i fondi per gli allevatori, ecco che sorge il sospetto che questa sia una sola operazione prettamente commerciale che ha lo scopo non di potenziare gli allevamenti, ma semplicemente di tentare di favorire l'importazione per via indiretta (ma i risultati li vedremo) di maggiori quantitativi di carne per il nostro Paese. Posso essere d'accordo che è meglio importare vitelli per allevarli e crescerli anzichè importare carne macellata, ma la finalità prima della legge 404 — e mi fermo ai finanziamenti — riguarda invece il potenziamento dei nostri allevamenti, il potenziamento delle nostre iniziative. Ecco perchè chiedevo a lei un differente finanziamento per le importazioni di vitelli da ingrasso, ed ella mi dà ragione, signor Ministro, quando parla delle lotte — che io ben conosco — col Ministro del tesoro. E poichè, purtroppo, noi conosciamo le battaglie che si devono sostenere, siamo costretti ad insistere nella richiesta.

Mi auguro che i risultati finali non mi debbano dare ragione, signor Ministro, mi auguro che di qui a cinque o sei mesi ella debba dirmi: Veronesi, avevo ragione io. Però ho molti timori per queste importa-

zioni, a causa delle previste modalità e per le cose che possono avvenire, e mi richiamo proprio alla sua sensibilità, poichè molti allevatori ed agricoltori guardano a lei con fiducia e confidano che quei determinati fondi stanziati con la legge n. 404 rimangano integri per tutte le necessità dei nostri allevamenti, ai fini del loro potenziamento, e non siano stornati per le importazioni di vitelli da avviare al macello dopo la crescita e l'ingrasso.

### Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . — Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario*:

Al Ministro della marina mercantile, per conoscere quali provvedimenti ulteriori intenda prendere e richiedere alle Camere per intervenire con urgenza ed in modo decisivo per risolvere la grave situazione esistente nei porti italiani dove, alla insufficienza delle strutture, alla inadeguatezza degli impianti ed alla carenza di efficienti infrastrutture, si accompagna, come succede in particolare per il porto di Genova, la pesante strumentalizzazione politica delle condizioni di esclusiva, condizioni che vennero istituite, in diversa situazione politico-economico-sociale, ai fini pubblici della sicurezza, della regolarità e della economicità delle operazioni, fin oggi completamente travolti da coloro che godono dell'esclusiva stessa (513).

R O V E R E , P A S Q U A T O , C H I A R I E L L O ,  
V E R O N E S I

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se, al fine di contribuire al contenimento del costo della vita in uno dei settori più onerosi e maggiormente gravanti sul reddito delle classi lavoratrici e dei ceti a reddito fisso, non ravvisi necessaria una urgente iniziativa del Governo per la prosecuzione dei vincoli di salvaguardia stabiliti per i fitti, di prossima scadenza, e per ogni altro opportuno provvedimento.

Se non ritenga altresì di provvedere con altrettanta urgenza affinché non vi siano ulteriori aumenti dei fitti nel settore commerciale, professionale e dei piccoli e medi operatori economici, rispetto a quelli comunque pagati nell'annata 1963: ciò per evitare, particolarmente in questo periodo congiunturale, aumenti di prezzi (514).

BERMANI, GIANCANE

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro delle finanze, per conoscere i motivi che hanno indotto il Ministero suddetto alla emanazione della circolare n. 44 del 13 agosto 1964 in cui si revoca la circolare del 9 febbraio 1963 con la quale si rendeva esecutiva l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata delle industrie del territorio di Assisi.

La circolare del febbraio del 1963 corrispondeva allo spirito della legge speciale per Assisi del 9 ottobre 1957, n. 976, la quale viene oggi gravemente colpita nelle sue attese conseguenze in favore dell'economia umbra.

Si chiede quindi al Ministro se non ritiene opportuno una revisione del problema con la revoca della circolare n. 44 (2160).

CINGOLANI

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intenda adottare per sottrarre la frazione Vignatico di Valle Castellana (Teramo) dall'attuale isolamento.

Tale frazione infatti versa in condizioni di estremo disagio da circa un anno, a seguito della caduta di una frana, che ha investito la sede stradale della unica rotabile esistente che allaccia quel centro abitato, interrompendo completamente il traffico che non è più possibile svolgere neanche sulla vecchia strada mulattiera, anche essa resa inservibile dal movimento franoso e dal disuso.

E poichè Vignatico è località preminentemente agricola montana ed il sussistere dell'inconveniente non ha consentito di svol-

gere nella normalità i lavori agricoli e la trebbiatura del grano prodotto nella zona in quanto nessun mezzo meccanico è stato nelle condizioni di raggiungere il paese, l'interrogante desidera conoscere se il Ministro non ritenga urgente ed opportuno disporre per l'esecuzione dei lavori di sgombero della frana che ha investito la strada di allacciamento a Vignatico per togliere da una grave situazione di disagio e di isolamento le popolazioni interessate (2161).

DE DOMINICIS

Al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per sapere se non ravvisi l'urgente necessità di riesaminare la questione connessa con l'esecuzione del 2° lotto dell'acquedotto per Fonte di Guardaboschi in comune di Rocca Santa Maria (Teramo).

Il relativo progetto, approvato e finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno, per l'importo di lire 59.700.000, fu mandato in appalto dall'Ente concessionario acquedotto del Ruzzo di Teramo il giorno 5 settembre 1959, ma la gara andò deserta. Da quell'epoca la Cassa per il Mezzogiorno non ha dato alcuna notizia all'Ente concessionario delle ulteriori determinazioni da adottarsi per dare esecuzione all'opera igienica.

E poichè l'acquedotto in questione interessa ben 6 frazioni del comune di Rocca Santa Maria e precisamente Martese, Case Referza, Canili, Fiume, Macchia Santa Cecilia e San Biagio le cui popolazioni tuttora vengono rifornite quotidianamente di acqua potabile con autobotte, mezzo questo che lungi dal soddisfarle acuisce sempre più il grave disagio esistente, l'interrogante desidera conoscere se il Ministro non ritenga opportuno disporre che il progetto originario venga revisionato nei prezzi per renderlo adeguato al costo attuale, integrando il finanziamento già concesso, per modo che possa sollecitamente procedersi ad un secondo esperimento d'appalto per il collocamento dei lavori (2162).

DE DOMINICIS

Al Ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere per quali motivi non sia stata corrisposta alla Direzione del civico teatro « A. Cagnoni » di Vigevano la consueta sovvenzione, che da anni consentiva di allestire in quella città una stagione lirica di notevole livello e molto apprezzata.

Si fa presente che proprio in conseguenza della mancata corresponsione, il teatro non potrà tenere nel prossimo ottobre il tradizionale ciclo di spettacoli connesso alle manifestazioni della festa patronale; nè si vede come potrà migliorare le proprie prospettive di lavoro per il futuro (2163).

PIOVANO, BRAMBILLA

Al Ministro delle finanze, per conoscere se non intenda intervenire con urgenza per fare revocare la decisione di licenziamento di circa cinquanta dipendenti dell'Azienda cooperativa « La Rapida » che esplica attività per la direzione generale monopoli di Stato, e in considerazione della riduzione di mano d'opera già effettuata in altre aziende minori della città di Tortona, se non intenda modificare gli orientamenti tecnici presso l'Azienda depositi grezzi di Tortona (2164).

BOCCASSI

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quali provvedimenti intenda prendere in seguito al verificarsi di intimidazioni, ricatti, soprusi e violazioni degli accordi da parte della Direzione della ditta « Meltex » di Alessandria che si è rifiutata di affiggere il regolare comunicato di iniziativa per l'elezione di una Commissione interna, impedendo così che avesse inizio la procedura per l'elezione della Commissione stessa, violando l'articolo 1 dell'accordo interconfederale dell'8 maggio 1953, attualmente vigente, e venendo meno alle più elementari norme di libertà in uno Stato democratico (2165).

BOCCASSI

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro, per conoscere quali provvedi-

menti intendano prendere per l'integrale applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 949, e della legge 2 giugno 1961, n. 454, che stabiliscono la concessione di mutui alle Cooperative macchine agricole, per il 75 per cento della spesa necessaria per gli scopi previsti e autorizzati dall'Ispettorato agrario.

Risulta all'interrogante che nei confronti della Cooperativa macchine agricole « Progresso Ricaldonese » non siano state applicate integralmente le norme delle suddette leggi.

Infatti per una spesa complessiva di 6.630.400 veniva concesso dall'Istituto federale di credito agrario il prestito di lire 4.000.000 anzichè lire 4.972.000 pari al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile (2166).

BOCCASSI

Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per sapere se, dato il non rilevante deficit, non ritenga più opportuno che si provveda a riorganizzare razionalmente il servizio sul tronco ferroviario Vignale-Varallo, anzichè procedere alla ventilata soppressione del tronco stesso.

Ciò in considerazione:

a) che la soppressione farebbe perdere all'Amministrazione delle ferrovie il traffico delle materie prime per gli opifici della Valsesia da Genova a Novara, danneggiando finanziariamente tronchi ferroviari per ora attivi;

b) del disagio arrecabile agli operai, impiegati, studenti della zona, normalmente viaggianti sul tronco ferroviario in parola;

c) del fatto che la riorganizzazione del servizio con conseguente utilizzazione al massimo del personale e delle macchine potrebbe far ritornare economicamente attiva la gestione (2167).

BERMANI

Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per far presente come il comune di Caltignaga (Novara) in seguito all'istituita fermata di treni in Sologno di Caltignaga, sulla linea Novara-Borgomanero-Domodossola, abbia dovuto sostenere una spesa di oltre

due milioni per l'ampliamento dell'esistente fabbricato di proprietà delle Ferrovie dello Stato in aggiunta al contributo nella spesa di esercizio di lire 60.000 (versato a tutto il 1964 in complessive lire 600.000).

Per sapere di conseguenza se, in considerazione di quanto sopra, non si ritenga equo rinunciare all'aumento a lire 300.000 annue richiesto dalla Direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato di Torino per quanto attiene al contributo sulla spesa di esercizio: ciò anche data la particolare gravosità della spesa, dopo quelle già sostenute, per un piccolo Comune come quello di cui si tratta (2168).

BERMANI

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga di dovere, senza ulteriore indugio, risolvere la questione dell'ammissione dei laureati in economia e commercio all'insegnamento nelle scuole medie delle materie scientifiche della sottoclasse *b* (matematica, nozioni di contabilità, merceologia eccetera) già consentito ai laureati in farmacia, scienze agrarie, biologiche e naturali; e ciò anche in adempimento delle assicurazioni fornite al Senato nella seduta del 20 luglio 1962 in relazione ad un ordine del giorno presentato in proposito dai senatori Busoni e Caleffi (2169).

MILILLO

#### **Ordine del giorno per la seduta di venerdì 2 ottobre 1964**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 2 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

##### **I. Svolgimento delle interpellanze:**

ADAMOLI (VIDALI, BERTOLI, GIANQUINTO). — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se non intenda intervenire con urgenza in relazione alla grave situazione esistente nei porti italiani.

L'insufficienza delle strutture portuali, l'arretratezza e l'inadeguatezza degli im-

pianti nei confronti dei sistemi moderni delle operazioni di imbarco e di sbarco, la mancanza di efficienti collegamenti ferroviari e stradali, i grossi profitti delle imprese che operano nell'interno degli empori marittimi, spesso godendo privilegi che hanno inciso sul carattere pubblico dei porti, sono le cause essenziali dei gravi problemi di competitività nel campo internazionale che si sono andati sempre più aggravando.

Il tentativo di concentrare il dibattito sui problemi del lavoro e di isolarli da tutta la complessa realtà portuale, il pesante attacco ai diritti conquistati da decenni dalle compagnie portuali e che rispondono all'interesse economico e tecnico dei porti, costituiscono le ultime e più odiose manifestazioni di una politica portuale direttamente influenzata dagli interessi e dagli obiettivi dei grandi gruppi monopolistici e nei fatti accettata dal Governo (185).

NENCIONI (BARBARO, CREMISINI, CROLLANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MAGGIO, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della marina mercantile.* —

Con riferimento alla situazione dei servizi portuali e alla pressione di alcune organizzazioni sindacali per escludere, a fini chiaramente politici, autonomie funzionali; alla situazione dei costi crescenti nei porti italiani che incide sulla competitività dei nostri prodotti all'estero e sulla competitività dei servizi portuali offerti agli operatori economici esteri; alla necessità di normalizzare, a fini economici, il regime dei consorzi autonomi dei maggiori porti italiani, gli interpellanti chiedono di sapere:

1) se è a loro conoscenza la diminuita preferenza da parte degli operatori economici dei servizi offerti dai porti italiani in genere e dal porto di Genova in specie;

2) quali provvedimenti intendano prendere per salvaguardare il livello dei traf-

fici nei nostri porti ed anzi per incentivare l'attività portuale;

3) come intendano tutelare il prestigio dei nostri servizi portuali nel mondo, di fronte ad una offensiva paralizzante e comunque antieconomica (213).

e delle interrogazioni:

MACAGGI (FERRONI, GATTO, GIANCANE). — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quale assetto definitivo il Governo intenda dare alla situazione dei servizi portuali attinenti al carico ed allo scarico delle merci.

Il problema, reso acuto dalle polemiche insorte in esso e dall'agitazione di categoria aggravatasi in seguito ai recenti provvedimenti ministeriali sulle autonomie funzionali mette in risalto, oltre alla inadeguatezza delle attrezzature portuali, la necessità di modificare la vigente legislazione che affida al Ministro, caso per caso, decisioni che sarebbe auspicabile fossero invece strettamente legate a precise indicazioni, conseguenti agli aspetti particolari che lo sviluppo economico e tecnico ha determinato nei settori produttivi interessati (509).

TOMASSINI (MILILLO, SCHIAVETTI, RODA, PASSONI). — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intende adottare per ovviare alla grave situazione in cui si trovano i porti italiani, a causa delle insufficienti strutture portuali, non più adeguate alle esigenze delle operazioni di imbarco e di sbarco, rispetto ai moderni sistemi, e da cui scaturiscono serie preoccupazioni sul piano della competitività internazionale.

Non può certo porsi in dubbio che una tale situazione è la conseguenza dell'indirizzo seguito nella politica portuale, sotto l'influenza dell'interesse dei gruppi monopolistici, acquiescente il Governo (510).

LOMBARDI (GARLATO, FLORENA). — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per co-

noscere quale sia lo sviluppo dei lavori della Commissione interministeriale incaricata di studiare i provvedimenti atti ad incrementare la produttività dei porti attraverso la visione organica e globale di tutte le attività che vi concorrono, in vista della necessità ed urgenza di dare un ordinato e moderno sviluppo ad un settore di capitale importanza per l'economia del Paese, anche nei riflessi del suo inserimento nel Mercato comune europeo (512).

ROVERE (PASQUATO, CHIARIELLO, VERONESI). — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali provvedimenti ulteriori intenda prendere e richiedere alle Camere per intervenire con urgenza ed in modo decisivo per risolvere la grave situazione esistente nei Porti italiani dove, alla insufficienza delle strutture, alla inadeguatezza degli impianti ed alla carenza di efficienti infrastrutture, si accompagna, come succede in particolare per il Porto di Genova, la pesante strumentalizzazione politica delle condizioni di esclusiva, condizioni che vennero istituite, in diversa situazione politico-economico-sociale, ai fini pubblici della sicurezza, della regolarità e della economicità delle operazioni, finì oggi completamente travolti da coloro che godono dell'esclusiva stessa (513).

## II. Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione del Trattato per il bando degli esperimenti di armi nucleari nell'atmosfera, nello spazio cosmico e negli spazi subacquei, firmato a Mosca il 5 agosto 1963 (607). (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

La seduta è tolta (ore 20,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari